

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI

**BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., BANCA
CARIME S.P.A., BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A., BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., BANCO DI
BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. E BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A.**

IN

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501-QUINQUIES DEL CODICE CIVILE E DEGLI ARTICOLI 70, COMMA 2, E
72, COMMA 1-BIS, DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

Torino, 5 settembre 2016

**INDICE**

1.	DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	3
1.1	SOCIETÀ INCORPORANTE	4
1.2	SOCIETÀ INCORPORANDE	4
2.	MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE	6
3.	DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI DI CAMBIO	10
3.1	METODOLOGIE UTILIZZATE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI DI CAMBIO	10
3.2.	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI DI CAMBIO	17
3.3.	DATA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA	18
3.4	LIMITI DELL'ANALISI E DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI DI CAMBIO	18
4.	MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE	19
5.	DATA DI DECORRENZA DELL'IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	19
6.	MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE	20
7.	RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	21
8.	PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE	23
9.	EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL TUF AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE .	24
10.	DIRITTO DI RECESSO	24



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A., BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., BANCA CARIME S.P.A., BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A., BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A., BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A. E BANCA DI VALLE CAMONICA S.P.A. IN UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’art. 2501-*quinquies* c.c., è volta ad illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione di cui all’art. 2501-*ter* c.c. (il “**Progetto di Fusione**”) e in particolare i rapporti di cambio relativi alla fusione per incorporazione (la “**Fusione**”) in Unione di Banche Italiane Società per azioni (“**UBI Banca**”, o la “**Capogruppo**”, o la “**Società Incorporante**”) delle seguenti banche rete (congiuntamente le “**Banche Rete**” o le “**Società Incorporande**” e, congiuntamente con UBI Banca, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”; singolarmente la “**Banca Rete**” o la “**Società Incorporanda**”) controllate da UBI Banca:

- Banca Regionale Europea S.p.A. (“**BRE**”).
- Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (“**BPCI**”);
- Banca Carime S.p.A. (“**Carime**”);
- Banca Popolare di Ancona Società per azioni (“**BPA**”);
- Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (“**BPB**”);
- Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. (“**BBS**”);
- Banca di Valle Camonica – Società per Azioni (“**BVC**”).

Il Progetto di Fusione è stato approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca - per i profili di competenza - rispettivamente in data 20 giugno 2016 e 27 giugno 2016, con una trattazione dell’argomento anche in data - rispettivamente - 15 giugno 2016 e 21 giugno 2016.

In relazione alla fusione per incorporazione di BRE (la “**Fusione BRE**”) e di BPCI (la “**Fusione BPCI**”) il Progetto di Fusione è stato approvato previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca reso in data 27 giugno 2016. Per i profili legati ai rapporti di correlazione che hanno indotto UBI Banca ad applicare le procedure previste dal Regolamento per la disciplina delle operazioni con parti correlate (il “**Regolamento Parti Correlate**”) adottato da UBI Banca nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2391-*bis* c.c. e dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento 17221/2010**”), si rinvia ai contenuti del Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 5 del Regolamento 17221/2010, pubblicato da UBI Banca nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

I Consigli di Amministrazione delle Società Incorporande hanno invece approvato il Progetto di Fusione - per quanto di competenza - in data 27 giugno 2016, con una trattazione dell’argomento anche in data 20 giugno 2016.

Con provvedimento del 30 agosto 2016, Banca d’Italia ha rilasciato la prescritta autorizzazione alla Fusione, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “**Testo Unico Bancario**” o “**TUB**”). Con lo stesso provvedimento l’Organo di Vigilanza ha autorizzato le modifiche dello statuto sociale di UBI Banca programmate in dipendenza della Fusione, ai sensi dell’art. 56 del TUB.

A valle del rilascio del provvedimento autorizzativo di Banca d’Italia, i competenti organi consiliari delle Società Partecipanti alla Fusione hanno preso atto che il Progetto di Fusione è stato approvato dall’Organo di Vigilanza nei termini precedentemente deliberati, divenendo pertanto iscrivibile presso i competenti registri delle imprese ai sensi del combinato disposto dell’art. 2501 *ter* c.c. e dell’art. 57 del TUB.

1. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE



1.1 Società Incorporante

Unione di Banche Italiane S.p.A.

UBI Banca è una società per azioni di diritto italiano, emittente azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., inclusa nell'indice FTSE-Mib.

UBI Banca è iscritta all'Albo delle Banche con il codice 5678 e aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

UBI Banca ha sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro Imprese di Bergamo n. 03053920165.

Il capitale sociale di UBI Banca sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.254.371.430,00, rappresentato da n. 901.748.572 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto sociale, UBI Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.

UBI Banca è la Capogruppo del Gruppo bancario UBI Banca (il "**Gruppo UBI Banca**"), strutturato secondo un modello organizzativo di tipo federale, polifunzionale, al quale fanno capo, tra l'altro, le Banche Rete, che hanno per oggetto l'attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, nelle sue varie forme.

Nell'ambito del Gruppo UBI Banca, UBI Banca ha come compito:

- la direzione, il coordinamento e il controllo del Gruppo UBI Banca;
- il coordinamento delle funzioni del *business*, assicurando il supporto alle attività delle banche rete e delle fabbriche prodotte nel loro *core business* attraverso il presidio sia dei mercati sia dei segmenti di clientela;
- la fornitura, direttamente o attraverso società controllate, di servizi di supporto al *business* nell'ottica di facilitare lo sviluppo degli affari e consentire un efficace servizio alla clientela.

1.2 Società Incorporande

A. Banca Regionale Europea S.p.A.

BRE è una società per azioni di diritto italiano iscritta all'Albo delle Banche con il codice 5240, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; ha sede legale in Cuneo, Via Roma n. 13, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro Imprese di Cuneo n. 01127760047.

Il capitale sociale di BRE sottoscritto e versato è pari a Euro 587.892.824,35, rappresentato da n. 904.450.499 azioni da nominali Euro 0,65 cadauna, di cui:

- n. 789.548.506 azioni ordinarie;
- n. 68.591.443 azioni privilegiate (le "**Azioni Privilegiate BRE**");
- n. 46.310.550 azioni di risparmio (le "**Azioni di Risparmio BRE**", congiuntamente alle Azioni Privilegiate BRE le "**Azioni Speciali BRE**").

La compagine azionaria di BRE è riportata nelle seguenti tabelle:

	UBI Banca	Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	Altri terzi	Totale
N. azioni ordinarie	630.883.210	156.529.037	2.136.259	789.548.506
N. azioni privilegiate	18.118.254	50.473.189		68.591.443
N. azioni votanti	649.001.464	207.002.226	2.136.259	858.139.949
N. azioni di risparmio	27.388.044	18.240.680	681.826	46.310.550
Totale azioni	676.389.508	225.242.906	2.818.085	904.450.499



	UBI Banca	Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	Altri terzi	Totale
Azioni ordinarie	79,904%	19,825%	0,271%	100%
Azioni privilegiate	26,415%	73,585%		100%
Azioni votanti	75,629%	24,122%	0,249%	100%
Azioni di risparmio	59,140%	39,388%	1,472%	100%
Totale azioni	74,785%	24,904%	0,312%	100%

BRE è attiva prevalentemente nell'area nord occidentale del Paese.

B. Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A.

BPCI è una società per azioni di diritto italiano iscritta all'Albo delle Banche con il codice 5560, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; ha sede legale in Milano, Via Monte di Pietà n. 7, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro Imprese di Milano n. 03910420961.

Il capitale sociale di BPCI sottoscritto e versato è pari a Euro 934.150.467,60, rappresentato da n. 889.667.112 azioni ordinarie da nominali Euro 1,05 cadauna. L'83,763% del capitale sociale di BPCI è detenuto da UBI Banca, mentre il restante 16,237% è detenuto dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia ("Fondazione Monte").

BPCI è attiva principalmente nell'area lombarda e in quella emiliana.

C. Banca Carime S.p.A.

Carime è una società per azioni di diritto italiano iscritta all'Albo delle Banche con il codice 5562, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; ha sede legale in Cosenza, Viale Crati snc, codice fiscale e iscrizione presso il Registro Imprese di Cosenza n. 13336590156.

Il capitale sociale è di Euro 1.468.208.505,92, interamente versato e suddiviso in n. 1.411.738.948 azioni ordinarie da nominali Euro 1,04 cadauna, ed è detenuto da UBI Banca con una percentuale pari al 99,989%.

Carime è attiva nell'area meridionale del Paese.

D. Banca Popolare di Ancona S.p.A.

BPA è una società per azioni di diritto italiano iscritta all'Albo delle Banche con il codice 301, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; ha sede legale in Jesi (AN), Via Don Angelo Battistoni n. 4, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro Imprese di Ancona n. 00078240421.

Il capitale sociale di BPA è di Euro 147.301.670,32, interamente versato e suddiviso in n. 24.468.716 azioni ordinarie da nominali Euro 6,02 cadauna, ed è detenuto da UBI Banca in misura pari al 99,585%.

BPA è attiva prevalentemente nell'area centrale del Paese, peraltro con una presenza significativa anche in Campania.

**E. Banca Popolare di Bergamo S.p.A.**

BPB è una società per azioni di diritto italiano iscritta all'Albo delle Banche con il codice 5561, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; ha sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro Imprese di Bergamo n. 03034840169.

Il capitale sociale di BPB sottoscritto e versato è pari a Euro 1.350.514.252,00, suddiviso in n. 1.350.514.252 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna, ed è interamente detenuto da UBI Banca.

BPB è attiva prevalentemente nell'area lombarda, in particolare nella provincia di Bergamo.

F. Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A.

BBS è una società per azioni di diritto italiano iscritta all'Albo delle Banche con il codice 5393, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; ha sede legale in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 13, codice fiscale, partita IVA e iscrizione presso il Registro Imprese di Brescia n. 03480180177.

Il capitale sociale di BBS sottoscritto e versato è pari a Euro 615.632.230,88, suddiviso in n. 905.341.516 azioni ordinarie da nominali Euro 0,68 cadauna, ed è interamente detenuto da UBI Banca.

BBS è attivo prevalentemente nella provincia di Brescia, con una presenza - quale unica entità del Gruppo UBI Banca - anche nell'area nord orientale del Paese.

G. Banca di Valle Camonica S.p.A.

BVC è una società per azioni di diritto italiano iscritta all'Albo delle Banche con il codice 83, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia; BVC ha sede legale in Breno (BS), Piazza della Repubblica n. 2, codice fiscale e iscrizione presso il Registro Imprese di Brescia n. 00283770170, partita IVA n. 00550080980.

Il capitale sociale di BVC sottoscritto e versato è pari a Euro 3.176.883,00, suddiviso in n. 3.176.883 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna.

Il capitale sociale di BVC è detenuto da UBI Banca con una partecipazione complessiva pari al 98,726% (di cui l'8,839% per il tramite di BBS).

BVC è attiva nell'area lombarda, in particolare nella provincia di Brescia.

2. MOTIVAZIONI DELLA FUSIONE

La realizzazione della Fusione, che costituisce parte integrante e fondamentale del Piano Industriale 2019/2020 del Gruppo UBI Banca approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca - per quanto di competenza - rispettivamente in data 20 giugno 2016 e 27 giugno 2016, è volta a conseguire i seguenti obiettivi strategici:

- semplificare i processi decisionali nell'ambito del Gruppo UBI Banca e accorciare la catena di trasmissione delle determinazioni degli organi sociali di UBI Banca alle unità di rete, in modo da rendere più veloce ed efficiente l'esecuzione delle iniziative individuate;
- accrescere il grado di omogeneità delle modalità di applicazione delle politiche commerciali, creditizie e di gestione delle risorse umane nell'ambito del Gruppo UBI Banca, in modo da rafforzare - fra l'altro - il presidio dei rischi;




- ridurre il numero e le duplicazioni di attività di natura gestionale e amministrativa in diversi ambiti operativi, con particolare riferimento alle funzioni di macchina operativa;
- realizzare significativi risparmi di costi, come conseguenza degli efficientamenti evidenziati nei punti che precedono.

L'esecuzione della Fusione si fonda su una profonda revisione dell'attuale modello organizzativo del Gruppo UBI Banca, articolata nelle seguenti direttrici:

- l'adozione di un assetto di presidio del territorio caratterizzato (i) dalla presenza di 5 Macroaree Territoriali di nuova costituzione deputate - come evoluzione delle attuali 7 Banche Rete - a dare attuazione alle linee strategiche individuate dagli organi sociali di UBI Banca per il territorio di riferimento e con la responsabilità diretta dei risultati economici dell'area di pertinenza e (ii) dalla presenza di 36 Direzioni Territoriali - in luogo delle attuali 45 - a riporto delle Macroaree Territoriali, deputate ad assicurare un'adeguata trasmissione degli indirizzi commerciali alla rete e con una particolare focalizzazione sulle attività di gestione e di monitoraggio del *pricing* nonché della qualità del credito;
- una razionalizzazione della struttura complessiva delle unità di rete mediante l'eliminazione - in particolare - di sovrapposizioni, sia per quanto concerne le filiali e i minisportelli (chiusura di 73 filiali e di 9 minisportelli, riqualificazione di 50 filiali in minisportelli e di 3 minisportelli in filiali) che per quanto riguarda i *Private & Corporate Unity* ("PCU") (a fronte di un'apertura di 1 nuova unità, chiusura di 4 unità e riqualificazione di 7 unità in *corner*);
- una semplificazione delle strutture centrali di UBI Banca, con particolare riferimento alle attività di pianificazione, di controllo di gestione e di amministrazione (bilancio, adempimenti fiscali e di vigilanza, gestione del ciclo attivo e passivo di fatturazione);
- la creazione di presidi di *business* articolati per segmenti di clientela (in particolare, *Large Corporate* e *Top Private*) e, come tali, maggiormente focalizzati in termini di responsabilità di risultati, nonché il rafforzamento dei presidi su specifiche aree operative (in particolare, Canali Remoti e Internazionale);
- un rafforzamento del governo del credito, legato a una semplificazione della filiera deliberativa e a una conseguente maggiore focalizzazione sul presidio del credito anomalo e delle sofferenze;
- una semplificazione delle funzioni di macchina operativa, per effetto essenzialmente (i) dell'eliminazione dello specifico ambiente informatico ("clone") caratterizzante ciascuna Banca Rete nell'ambito del sistema target del Gruppo UBI Banca e (ii) della semplificazione delle attività di gestione degli acquisti e di *back office* a livello di Gruppo UBI Banca: in merito, sono previsti interventi di adeguamento del clone adottato da UBI Banca volti a contenere i rischi di natura informatica connessi alle attività di migrazione e di successiva gestione dei flussi.

Fermo quanto precede, con particolare riferimento alle Macroaree Territoriali, nella tavola che segue ne viene riportata la configurazione che si intende adottare a seguito della Fusione.



La configurazione delle Macroaree Territoriali è stata individuata in modo da assicurare alle stesse una massa critica adeguata in termini di numero di punti operativi e di clienti nonché di volumi, tenendo altresì conto - per quanto possibile - del criterio della omogeneità e continuità territoriale; a tale riguardo, una particolare attenzione sarà riservata alle esigenze e alle peculiarità delle aree di riferimento, con il mantenimento inoltre del marchio sul territorio nel breve/medio periodo.

Per quanto concerne la razionalizzazione della struttura complessiva delle unità di rete, nelle due tavole che seguono sono invece evidenziati, rispettivamente, il dettaglio degli interventi in materia di filiali e minisportelli e il dettaglio degli interventi in materia di PCU.



Filiali e minisportelli

Tipo Intervento	Banco di Brescia	Banca Popolare di Bergamo	Banca Popolare Commercio e Industria	Banca di Valle Camonica	Banca Carime	Totale complessivo
CHIUSURA FILIALE	35	11	12	15		73
Bergamo	6			7		13
Brescia	11	3		8		22
Mantova	1					1
Milano	14		7			21
Monza e Brianza		1				1
Parma			1			1
Roma	2	1	4			7
Varese		6				6
Verona	1					1
CHIUSURA MINI					9	9
Cosenza					3	3
Foggia					3	3
Potenza					1	1
Salerno					1	1
Taranto					1	1
RIQUALIFICAZIONE IN FILIALE					3	3
Bari					2	2
Brindisi					1	1
RIQUALIFICAZIONE IN MINI	24	10	13	3		50
Bergamo		1		1		2
Bologna			3			3
Brescia	14			2		16
Como		2				2
Lecco		2				2
Milano	1		4			5
Modena			1			1
Monza e Brianza		1				1
Parma			1			1
Pavia			1			1
Roma	1	2	3			6
Trento	1					1
Varese		2				2
Viterbo	7					7
Totale complessivo	59	21	25	18	12	135



Private & Corporate Unity (PCU)

Tipo Intervento	Banco di Brescia	Banca Popolare di Bergamo	Banca Popolare Commercio e Industria	Banca di Valle Camonica	Banca Carime	Banca Popolare di Ancona	Banca Regionale Europea	Totale complessivo
CHIUSURA PCU	2	1	1					4
Brescia		1						1
Milano	1							1
Roma	1		1					2
RIQUALIFICAZIONE IN CORNER	1		1	1		2	2	7
Alessandria							1	1
Bergamo				1				1
Caserta						1		1
Cremona	1							1
Milano			1					1
Novara							1	1
Pescara						1		1
APERTURA PCU						1		1
Foggia						1		1
Totale complessivo	3	1	2	1	1	2	2	12

Per effetto di tali interventi, la cui tempistica di esecuzione sarà scandita da quella relativa al perfezionamento delle singole operazioni rientranti nell'ambito della Fusione, la rete territoriale del Gruppo UBI Banca verrà a essere costituita - partendo dalla situazione attuale e tenendo altresì conto di ulteriori interventi di natura ordinaria già pianificati - da 1.440 punti operativi, ripartiti tra 1.056 filiali *retail*, 346 minisportelli e 38 PCU.

In termini economici, è previsto che gli efficientamenti legati alla Fusione si traducano in un risparmio di costi quantificabile a regime - ossia nel terzo anno successivo a quello di avvio dell'esecuzione della progetto di integrazione delle Banche Rete in UBI Banca - nell'importo massimo di circa Euro 80 milioni su base annua, riconducibile principalmente alle spese per il personale e, per la parte restante, ad altri costi amministrativi nonché a oneri di natura informatica (eliminazione cloni delle Banche Rete) e immobiliare (chiusura filiali); l'importo delle sinergie sopra evidenziato si riferisce all'ipotesi in cui vengano conseguiti efficientamenti negli organici del Gruppo UBI Banca nella misura massima prevista.

Ai suddetti risparmi di costi si contrapporranno oneri *una tantum* per l'esecuzione del progetto quantificabili indicativamente nell'importo massimo di circa Euro 198 milioni, anche in questo caso relativo all'ipotesi di efficientamento massimo degli organici e riconducibile principalmente - comunque - alle spese per il personale (in particolare, incentivazioni all'esodo per le risorse in esubero); la parte restante degli *oneri una tantum* si riferisce ad altre spese amministrative (prevalentemente per prestazioni di servizi, comunicazioni commerciali alla clientela e chiusura punti operativi), a investimenti di natura informatica nonché a ammortamenti e stralci di attività. La sostanziale totalità di tali oneri verrà sostenuta nel 2016.

3. DETERMINAZIONE DEI RAPPORTI DI CAMBIO

3.1 *Metodologie utilizzate ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio*

Si segnala in via preliminare che il processo valutativo ai fini della determinazione dei rapporti di cambio (i "**Rapporti di Cambio**") relativi alla Fusione non ha riguardato la BPB e il BBS, in quanto le due Banche Rete sono detenute al 100% da UBI Banca e, pertanto, il rispettivo capitale sociale verrà annullato senza procedere ad alcun concambio in forza di quanto previsto dall'art. 2504 *ter c.c.*

Premesso quanto sopra, si segnala che la valutazione ai fini della determinazione dei Rapporti di Cambio ha avuto come obiettivo quello di effettuare una stima comparativa dei valori dei capitali economici delle Società Partecipanti alla Fusione, attraverso l'applicazione di una pluralità di criteri di natura analitica e di mercato e avuto riguardo sia alle caratteristiche qualitative e dimensionali di UBI Banca e delle Banche Rete che della comune prassi valutativa per operazioni similari a livello nazionale e internazionale.



Secondo la normale prassi valutativa, infatti, il presupposto fondamentale per l'ottenimento di valori comparabili ai fini di operazioni di fusione è l'omogeneità e la confrontabilità dei metodi applicati, compatibilmente con le caratteristiche delle società e/o dei gruppi oggetto di valutazione.

Pertanto, le valutazioni sono state effettuate con l'ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle banche, dando preminenza all'omogeneità e comparabilità dei metodi adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle stesse considerate singolarmente, ed in nessun caso le valutazioni sono da considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di mercato o di valore assoluto, attuale o prospettico, né essere prese a riferimento in un contesto diverso da quello in esame.

Nel dettaglio, le metodologie di valutazione utilizzate per la definizione dei Rapporti di Cambio per la fusione sono le seguenti:

- Metodi di stima “analitici”:
 - *Dividend Discount Model* nella variante cosiddetta *dell'Excess Capital*;
 - *Warranted Equity Method*;
- Metodi di stima “di mercato”:
 - Multipli di Mercato;
 - Analisi di regressione tra la redditività prospettica del patrimonio netto tangibile e il relativo premio/sconto espresso dai prezzi di Borsa rispetto al patrimonio netto tangibile (P/PNT).

Le valutazioni sono state effettuate in ottica stand-alone, senza tener conto di eventuali sinergie e costi straordinari derivanti dall'operazione di Fusione.

Ai fini della predisposizione del Progetto di Fusione, approvato come già ricordato dai rispettivi organi deliberativi delle Società Partecipanti alla Fusione nel mese di giugno 2016, e della definizione dei Rapporti di Cambio di seguito indicati, si è tenuto conto della situazione patrimoniale ed economica delle banche al 31 dicembre 2015. Come precisato anche nel successivo paragrafo 3.2, le valutazioni sottese al Progetto di Fusione, condotte attraverso le metodologie suddette, sono state effettuate tenuto conto anche della situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione - risultante dalla rispettiva relazione finanziaria semestrale a tale data approvata dall'organo amministrativo e assunta quale situazione patrimoniale di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater c.c..

Di seguito viene fornita una descrizione dettagliata delle metodologie applicate per la determinazione degli intervalli dei Rapporti di Cambio.

Metodo del *Dividend Discount Model*

Il metodo del *Dividend Discount Model* (“DDM”), nella variante dell'*Excess Capital*, determina il valore di una società (“W”) sulla base della seguente formula:

$$W = \sum_{t=1}^n \frac{DIV_t}{(1+i)^t} + VT$$

dove:

DIV_t = flussi distribuibili agli azionisti nell'orizzonte temporale prescelto sulla base delle proiezioni economiche-patrimoniali elaborate, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;

i = tasso di attualizzazione rappresentato dal costo del capitale di rischio (“ke”);

VT = valore terminale (“Terminal Value”) calcolato quale valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso normalizzato economicamente sostenibile e coerente con il tasso di crescita sostenibile (“g”).

Ai fini della stima dei flussi di cassa distribuibili, sono stati considerati:

1. la situazione patrimoniale ed economica al 30 giugno 2016 delle singole Banche Rete e del Gruppo UBI;



2. i dati patrimoniali ed economici prospettici 2016-2020 delle singole Banche Rete e del Gruppo UBI Banca predisposte dal *management* di UBI Banca a partire dai consuntivi 2015, il *budget* per l'anno in corso e l'evoluzione attesa per le principali grandezze economico-patrimoniali nel periodo in esame, adottate nell'*impairment test* per il bilancio 2015;
3. un livello minimo di patrimonializzazione per garantire l'operatività delle banche su base "*stand-alone*", in termini di CET1 *ratio* pari all'11,5%; nella determinazione di tale soglia si è tenuto conto di una serie di considerazioni: (i) livello corrente di CET1 *ratio* del Gruppo UBI Banca al 30 giugno 2016 e (ii) livello corrente del Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) per il Gruppo UBI Banca, fissato al 9,25%, con l'applicazione di un margine di garanzia ritenuto congruo a fronteggiare potenziali evoluzioni prospettiche;
4. un tasso di attualizzazione dei suddetti flussi ("**Costo del Capitale**") che corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio, calcolato sulla base del *Capital Asset Pricing Model* ("**CAPM**") secondo la seguente formula:

$$K_e = R_f + Beta \times (R_m - R_f)$$

dove:

- R_f = *Risk Free Rate*, ovvero il tasso di rendimento di investimenti privi di rischio, supposto pari al rendimento del BTP decennale (1,5%, dato puntuale al 17 giugno 2016);
- $R_m - R_f$ = *Market Risk Premium*, ovvero il premio per il rischio dell'investimento in azioni rispetto ad un investimento *risk free*, quantificato pari al 6,0% in linea con le osservazioni storiche di mercato;
- $Beta$ = fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'attività ed il rendimento complessivo del mercato di riferimento (ovvero, misura della volatilità del titolo rispetto al portafoglio di mercato). Per tutte le Società Partecipanti alla Fusione è stato utilizzato un $Beta$ pari a 1,42, corrispondente alla media del beta di UBI Banca (fonte Global Barra Beta, Local Barra Beta e Bloomberg).

Pertanto a fini valutativi è stato stimato per tutte le società un Costo del Capitale pari al 10,1%;

5. un tasso nominale di crescita sostenibile ("**Tasso di Crescita Sostenibile**") di lungo periodo pari all'1,0%, calcolato considerando le stime del tasso di crescita reale e dell'inflazione ed il tasso di crescita sostenibile di UBI Banca stimato dagli analisti di ricerca (nello specifico, è stata applicata la media dei valori utilizzati da Deutsche Bank, Exane BNP Paribas, ICBPI e Barclays).

Al fine di meglio apprezzare la sensibilità dei valori ottenuti attraverso il DDM rispetto ai parametri valutativi utilizzati, è stata effettuata un'analisi di sensitività in relazione al tasso di attualizzazione (+/- 1,0%) e all'evoluzione 2016-2020 degli utili netti ipotizzando una riduzione lineare in arco piano compresa tra lo 0% e il 10%.

Metodo del Warranted Equity Method

Secondo la metodologia del *Warranted Equity Method* ("**WEM**", a cui ci si riferisce talora anche in termini di *Gordon Growth Model*), il valore (W) di una società può essere determinato sulla base della relazione tra:

- Redditività futura (espressa dal RoATE - *Return on Average Tangible Equity*) sostenibile dalla banca nel lungo periodo, stimata sulla base del RoATE atteso nel 2019, derivante dalle proiezioni delle banche;
- Tasso di Crescita Sostenibile (g) degli utili della banca nel lungo termine che nel caso di specie coincide con quello utilizzato per il metodo del *Dividend Discount Model*, pari all'1,0%;



- Rendimento di mercato espressivo del Costo del Capitale, che nel caso di specie è stato considerato pari a quello utilizzato per il metodo del DDM, pari al 10,1%;

secondo la seguente formula:

$$\frac{W}{\text{Patrimonio Netto Tangibile}} = \frac{(RoATE - g)}{(Ke - g)}$$

Al fine di meglio apprezzare la sensibilità dei valori ottenuti attraverso il WEM rispetto ai parametri valutativi utilizzati, è stata effettuata un'analisi di sensitività in relazione al tasso di attualizzazione (+/- 1,0%) e al tasso di crescita sostenibile g (+/- 1,0%).

Metodo dei Multipli di Mercato

Il metodo dei Multipli di Mercato è basato sull'analisi dei corsi azionari di un campione di banche comparabili a quelle oggetto di valutazione.

Nel caso in esame si è proceduto a selezionare un campione di istituti bancari italiani quotati (Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco Popolare, Monte dei Paschi, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Credem), come meglio illustrato nella tavola proposta di seguito.

Si è fatto riferimento al rapporto "valore di mercato/utile netto atteso" P/UN (o "P/E"), ritenuto idoneo a rappresentare l'effettiva percezione del valore della società quotata da parte degli operatori attivi sul mercato di Borsa e determinato sulla base di:

- un periodo di misurazione dei prezzi ufficiali sul mercato pari a 6 mesi, dalla data del 17 giugno 2016, con l'obiettivo di sterilizzare le eventuali distorsioni valutative derivanti dalla elevata volatilità dei mercati negli ultimi mesi;
- utili netti attesi delle società confrontabili relativi al 2018, determinati sulla base dei dati forniti da Capital IQ.

Quale ulteriore correttivo nell'adozione di tale metodologia, tenuto conto anche dell'elevato livello di patrimonializzazione di alcune delle Società Incorporande, si è provveduto, con riferimento a tutte le società coinvolte nella Fusione, a rettificare i valori risultanti dall'analisi basata sul P/E con il capitale in eccesso, stimato applicando una soglia di CET1 *ratio* dell'11,5%; il capitale in eccesso al 30 giugno 2016 è stato sommato al valore ottenuto tramite i Multipli di Mercato.

Di seguito si riporta la tavola riepilogativa per il calcolo dei Multipli P/E di mercato considerati ai fini delle valutazioni:



	P / E 2018E
Intesa	9,2x
UniCredit	5,5x
Banco Popolare	12,1x
MPS	4,7x
BPM	9,4x
BPER	6,9x
BPSO	9,9x
Credem	10,2x
Media	8,5x

Fonte dati: Capital IQ al 17 giugno 2016

Al fine di definire un intervallo di valori per azione delle Società Partecipanti alla Fusione è stata considerata una variazione di + / - 20% del valore ottenuto attraverso l'applicazione della metodologia.

Metodo dell'Analisi di Regressione

Il metodo dell'analisi di regressione (o retta di regressione) determina il valore di una società sulla base della correlazione esistente, per un campione di società comparabili, fra la redditività prospettica del patrimonio netto tangibile (rappresentata dal RoATE) e il relativo premio/sconto espresso dai valori di mercato rispetto al patrimonio netto tangibile (P/PNT). Dall'analisi di tali valori è possibile desumere il multiplo P/PNT associabile alla redditività prospettica della società oggetto di valutazione.

Tale analisi restituisce risultati tanto più affidabili quanto più il coefficiente di correlazione è elevato (il valore massimo per tale coefficiente è pari a 1). Nel caso di specie, coerentemente con il metodo dei multipli di mercato, il prezzo di borsa delle banche del campione è stato determinato sulla base della media delle misurazioni dei prezzi ufficiali sul mercato negli ultimi 6 mesi, dalla data del 17 giugno 2016, con l'obiettivo di sterilizzare le eventuali distorsioni valutative derivanti dalla elevata volatilità dei mercati negli ultimi mesi. Ai fini dell'applicazione del metodo della retta di regressione è stato impiegato il medesimo campione utilizzato nell'applicazione del metodo dei multipli di borsa, considerando il RoATE atteso per il 2018 rispetto ai P/TBV 2016 determinati sulla base delle informazioni desunte da Capital IQ. Il coefficiente di correlazione nel caso di specie risulta pari al 68%.



	P / TBV 2016E	RoATE 2018
Intesa	0,97x	10,1%
UniCredit	0,47x	7,8%
Banco Popolare	0,41x	3,3%
MPS	0,21x	4,2%
BPM	0,63x	6,4%
BPER	0,51x	6,9%
BPSO	0,57x	5,5%
CreDEM	0,96x	8,7%

Fonte dati: Capital IQ al 17 giugno 2016

In analogia con il Metodo dei Multipli di Mercato si è provveduto a rettificare il valore ottenuto mediante l'Analisi di Regressione con il valore del capitale in eccesso in termini di CET1 al 30 giugno 2016 stimato secondo il medesimo livello *target* (11,5%).

Al fine di definire un intervallo di valori per azione delle Società Partecipanti alla Fusione è stata considerata una variazione di + / - 20% del valore ottenuto attraverso l'applicazione della metodologia.

L'applicazione delle metodologie sopra descritte ha condotto a individuare degli intervalli di valore per ciascuna azione delle Società Partecipanti alla Fusione e - conseguentemente - dei relativi Rapporti di Cambio, come evidenziato nelle tabelle che seguono: in particolare, il limite inferiore di ciascuno dei Rapporti di Cambio è stato determinato raffrontando il valore minimo dell'azione di ciascuna Banca Rete con il valore massimo dell'azione di UBI Banca, il limite superiore di ciascuno dei Rapporti di Cambio raffrontando il valore massimo dell'azione di ciascuna Banca Rete con il valore minimo dell'azione di UBI Banca.

Fusione di BPCI:

Metodo	Valore BPCI per azione €		Valore UBI Banca per azione €		Concambio	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
DDM	1,19	1,55	4,29	6,56	0,1819x	0,3617x
WEM	1,25	1,48	4,35	6,11	0,2043x	0,3415x
Retta Regressione – Media a 6 Mesi	0,89	1,34	2,97	4,45	0,2006x	0,4513x
Multipli Banche Italiane – Media a 6 Mesi – P/UN 2018E -	0,87	1,31	2,99	4,49	0,1941x	0,4367x

Fusione di BRE:



Metodo	Valore BRE per azione €		Valore UBI Banca per azione €		Concambio	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
DDM	0,90	1,18	4,29	6,56	0,1369x	0,2758x
WEM	0,92	1,08	4,35	6,11	0,1504x	0,2489x
Retta Regressione – Media a 6 Mesi	0,63	0,94	2,97	4,45	0,1410x	0,3173x
Multipli Banche Italiane – Media a 6 Mesi – P/UN 2018E	0,63	0,94	2,99	4,49	0,1396x	0,3140x

Con riferimento ai dati riportati nella tabella che precede, si segnala che i dati relativi a BRE riguardano le sole azioni ordinarie.

Fusione di BPA:

Metodo	Valore BPA per azione €		Valore UBI Banca per azione €		Concambio	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
DDM	31,91	44,20	4,29	6,56	4,8675x	10,2972x
WEM	33,35	41,93	4,35	6,11	5,4605x	9,6479x
Retta Regressione – Media a 6 Mesi	23,96	35,94	2,97	4,45	5,3843x	12,1148x
Multipli Banche Italiane – Media a 6 Mesi – P/UN 2018E	24,27	36,41	2,99	4,49	5,4037x	12,1583x

Fusione di Carime:

Metodo	Valore Carime per azione €		Valore UBI Banca per azione €		Concambio	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
DDM	0,68	0,79	4,29	6,56	0,1030x	0,1832x
WEM	0,69	0,75	4,35	6,11	0,1129x	0,1725x
Retta Regressione – Media a 6 Mesi	0,48	0,73	2,97	4,45	0,1090x	0,2452x
Multipli Banche Italiane – Media a 6 Mesi – P/UN 2018E	0,48	0,73	2,99	4,49	0,1077x	0,2423x

Fusione di BVC:

Metodo	Valore BVC per azione €		Valore UBI Banca per azione €		Concambio	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
DDM	41,22	60,72	4,29	6,56	6,2881x	14,1459x
WEM	41,77	53,41	4,35	6,11	6,8392x	12,2898x
Retta Regressione – Media a 6 Mesi	29,60	44,39	2,97	4,45	6,6514x	14,9657x



Multipli Banche Italiane – Media a 6 Mesi – P/UN 2018E	29,99	44,98	2,99	4,49	6,6751x	15,0189x
---	-------	-------	------	------	---------	----------

3.2. Definizione dei Rapporti di Cambio

Come già ricordato il Consiglio di Gestione e di Sorveglianza di UBI e i Consigli di Amministrazione delle Società Incorporande hanno approvato il Progetto di Fusione, per quanto di competenza, rispettivamente in data 20 giugno e 27 giugno 2016 identificando i seguenti Rapporti di Cambio:

Società Incorporanda	Rapporto di cambio (n. azioni UBI Banca per 1 azione Società incorporata)
BPCI	0,2522
BRE - azioni ordinarie	0,2402
BRE - azioni risparmio	0,4377
BPA	6,0815
Carime	0,1651
BVC	7,2848

Si segnala che tali Rapporti di Cambio sono stati definiti utilizzando un criterio univoco applicato a tutte le società coinvolte nell'operazione, in modo da garantire il massimo livello di omogeneità valutativa, che ha considerato:

- UBI Banca valutata a €3,99 per azione individuato tenendo conto dell'andamento del prezzo di mercato dell'azione nel periodo dicembre 2015 – giugno 2016;
- Società Incorporande valutate sulla base di un multiplo del patrimonio netto tangibile al 31 dicembre 2015 pari a 0,65x, a cui è stata aggiunta l'eccedenza di capitale regolamentare a tale data rispetto al livello target di CET1 sopraindicato.

Le valutazioni condotte tenuto conto delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2016 e attraverso l'applicazione delle metodologie sopraindicate identificano degli intervalli di valore dei Rapporti di Cambio che confermano i valori definiti in sede di approvazione del Progetto di Fusione.

Per quanto concerne il valore delle Azioni Speciali BRE ai fini della determinazione del relativo rapporto di cambio – ricorrendone i presupposti -, si segnala che, fermo restando il valore di riferimento di Euro 3,99 per ciascuna azione di UBI Banca, per ciascuna delle Azioni Speciali BRE è stato assunto il valore di Euro 1,7464. Tale valore coincide con il convenuto prezzo d'acquisto da parte di UBI Banca delle Azioni Speciali BRE in capo alla Fondazione CRC, come da accordo preliminare di compravendita stipulato da UBI Banca e dalla Fondazione CRC in data 27 giugno 2016 (l'“**Accordo di Compravendita**”). L' Accordo di Compravendita, che va a inquadrarsi nell'ambito dei rapporti di *partnership* in essere fra UBI Banca e la Fondazione CRC relativamente a BRE, prevede, in particolare, che l'acquisto da parte di UBI Banca delle Azioni Speciali BRE in capo alla Fondazione CRC - per un corrispettivo totale di Euro 120 milioni - venga formalizzato alla data di stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione BRE, subordinatamente a detta stipula ma con effetto giuridico antecedente alla medesima, e che la Fondazione CRC esprima il proprio voto favorevole alla Fusione BRE nelle sedi assembleari competenti e ciò con riferimento alla totalità delle Azioni Speciali BRE e delle azioni ordinarie di BRE dalla stessa detenute.

Tale prezzo, frutto - pertanto - di una negoziazione fra UBI Banca e la Fondazione CRC, è stato determinato tenendo conto, fra l'altro, delle seguenti circostanze: (i) ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale di BRE, le Azioni Speciali BRE beneficiano di un trattamento preferenziale rispetto alle azioni ordinarie di BRE in sede di riparto dell'utile netto, in termini sia di una significativa maggiorazione del dividendo che di priorità di distribuzione; (ii) le Azioni Privilegiate BRE in capo alla Fondazione CRC sono determinanti ai fini



dell'esercizio da parte della stessa Fondazione CRC del diritto di veto precedentemente evidenziato nell'assemblea generale dei soci di BRE (articolo 10 dello statuto sociale di BRE) e attribuiscono alla stessa Fondazione CRC il potere di determinare le decisioni dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni Privilegiate BRE.

A tutela degli interessi dei titolari di Azioni di Risparmio BRE diversi dalla Fondazione CRC (in possesso di complessive n. 681.826 Azioni di Risparmio BRE, pari allo 0,075% del capitale sociale) è stata ravvisata l'opportunità di assumere il prezzo previsto dall'Accordo di Compravendita per ciascuna delle Azioni Speciali BRE (Euro 1,7464) quale valore di riferimento ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle Azioni di Risparmio BRE con azioni di UBI Banca.

Non si sono invece considerate le Azioni Privilegiate BRE in sede di individuazione dei Rapporti di Cambio - e, quindi, a fini valutativi - alla luce del fatto che, come sopra evidenziato, alla data di stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione BRE, UBI Banca diventerà titolare della totalità delle Azioni Privilegiate BRE e, quindi, tali azioni saranno annullate senza procedere ad alcun concambio.

Infine, l'importo di Euro 1,7464 rappresenta altresì il prezzo unitario a cui saranno regolati eventuali acquisti da parte di UBI Banca delle Azioni di Risparmio BRE in capo ai soci di BRE diversi dalla Fondazione CRC, da perfezionarsi entro la data di stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione BRE; al riguardo, si segnala che, qualora i titolari delle Azioni di Risparmio BRE diversi dalla Fondazione CRC manifestassero la volontà di cedere per cassa a UBI Banca i rispettivi pacchetti azionari prima della data di stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione BRE, UBI Banca procederà a soddisfare le relative richieste.

3.3. *Data di riferimento e documentazione utilizzata*

La valutazione delle Società Partecipanti alla Fusione interessate dalla determinazione dei Rapporti di Cambio è stata effettuata prendendo in esame una serie di documenti e di informazioni, fra cui si segnalano:

- situazione patrimoniale al 30 giugno 2016 di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione - risultante dalla rispettiva relazione finanziaria semestrale a tale data approvata dall'organo amministrativo e assunta quale situazione patrimoniale di riferimento ai sensi dell'art. 2501-quater c.c.;
- dati patrimoniali ed economici prospettici 2016-2020 - oltre che storici - delle Società Partecipanti alla Fusione e del Gruppo UBI Banca, predisposti - sulla base di criteri omogenei - dalle competenti strutture interne del Gruppo UBI Banca;
- struttura storica e prospettica del patrimonio utile ai fini di vigilanza delle Società Partecipanti alla Fusione e del Gruppo UBI Banca;
- composizione del capitale sociale delle Società Partecipanti alla Fusione;
- dati di mercato e informazioni economico-finanziarie disponibili, sia attuali che prospettici.

3.4 *Limiti dell'analisi e difficoltà di valutazione nella determinazione dei Rapporti di Cambio*

Nell'ambito del processo valutativo sono emersi i seguenti limiti e difficoltà di valutazione:

- ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione di mercato, sono stati utilizzati i prezzi di borsa che sono soggetti a fluttuazioni, anche significative, a causa dell'elevata volatilità dei mercati finanziari, in particolare del settore bancario, e stime di *consensus* caratterizzate da elementi di soggettività; inoltre, i modelli organizzativi e operativi delle banche ricomprese nel campione selezionato presentano elementi di difformità rispetto a quelli adottati dalle Società Partecipanti alla Fusione;



- i dati previsionali delle Società Partecipanti alla Fusione sono stati predisposti nel mese di febbraio 2016 - precedentemente, quindi, all'elaborazione del Piano Industriale del Gruppo UBI Banca presentato in data 27 giugno 2016 già fondato sul modello di "banca unica" - e non tengono conto degli eventi di sistema e macroeconomici intervenuti successivamente. Tali dati previsionali sono stati comunque ritenuti adeguati e utilizzabili nell'ambito del processo di valutazione ai fini della Fusione;
- i dati previsionali presentano per loro natura elementi di incertezza e soggettività dipendenti dall'effettivo manifestarsi delle ipotesi e delle assunzioni utilizzate nella formulazione delle previsioni.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESS

La Fusione comporterà l'annullamento di tutte le azioni delle Società Incorporande e l'assegnazione in concambio di nuove azioni di UBI Banca, aventi godimento regolare, agli azionisti delle Società Incorporande diversi da UBI Banca; le azioni delle Società Incorporande che risulteranno detenute da UBI Banca alla Data di Efficacia nei confronti dei terzi (come individuata nel successivo paragrafo 5 della Fusione o di ciascuna delle operazioni di fusione saranno invece annullate senza concambio.

Il numero delle nuove azioni di UBI Banca da assegnare in concambio ai singoli azionisti di ciascuna delle Società Incorporande sarà determinato moltiplicando il numero di azioni delle Società Incorporande rispettivamente detenute per lo specifico Rapporto di Cambio, con arrotondamento del risultato all'unità superiore. Non sono previsti conguagli in denaro.

Le nuove azioni di UBI Banca saranno gestite in via accentrata e in regime di dematerializzazione da Monte Titoli S.p.A., al pari di quelle della stessa UBI Banca già in circolazione. Anche le nuove azioni saranno quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

5. DATA DI DECORRENZA DELL'IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ INCORPORANDE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Sebbene la Fusione sia disciplinata da un unico Progetto di Fusione, ciascuna delle operazioni di fusione risulta del tutto autonoma dalle altre, con la conseguente possibilità di dare esecuzione allo stesso Progetto di Fusione in via integrale o parziale e, quindi, mediante l'incorporazione di tutte o alcune soltanto delle Società Incorporande. Inoltre, la Fusione potrà essere realizzata in un'unica soluzione o in più fasi - ciascuna delle quali comprendente la fusione di una o più delle Società Incorporande - e, in entrambi i casi, anche mediante la stipula di atti di fusione distinti (come disciplinati dall'art. 2504 c.c.).

In ogni caso, a prescindere dalle modalità di realizzazione dell'intero progetto, ciascuna operazione di fusione avrà effetto nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., dalla data dell'ultima delle iscrizioni del pertinente atto di fusione nel competente registro delle imprese, ovvero dalla data successiva eventualmente indicata nell'atto di fusione stesso (la "**Data di Efficacia**").

A decorrere dalla Data di Efficacia della relativa operazione di fusione, UBI Banca subentrerà alla Banca Rete in tutti i rapporti dei quali la stessa era parte, assumendone i relativi diritti ed obblighi.

Le operazioni di ciascuna delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio di UBI Banca - anche a fini fiscali - a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui la relativa operazione di fusione avrà effetto nei confronti dei terzi.

Con riferimento a quanto precede, si precisa che, alla luce della complessità delle attività - in particolare di quelle di natura informatica - funzionali all'esecuzione dell'intero progetto di integrazione delle Banche Rete e, quindi, con l'obiettivo di contenerne i rischi operativi, si prevede di dare attuazione al progetto stesso - subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni - in tre fasi, ciascuna delle quali caratterizzata



da una specifica Data di Efficacia e contraddistinta dalla seguente articolazione di massima e suscettibile di variazioni ove necessario:

- la prima fase comprendente la fusione di BRE e di BPCI;
- la seconda fase comprendente la fusione di BPB, BBS e BVC;
- la terza fase comprendente la fusione di BPA e di Carime.

In ogni caso, il completamento della Fusione è previsto si realizzi entro la fine del primo semestre del 2017.

6. MODIFICHE STATUTARIE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Tenuto conto della “scindibilità” delle operazioni di fusione delle Banche Rete pur in presenza di un Progetto di Fusione unitario (come evidenziato nel precedente paragrafo 5, in dipendenza della Fusione il capitale sociale di UBI Banca sarà elevato per massimi Euro 189.444.377,50, mediante l’emissione di massime n. 75.777.751 azioni prive di valore nominale al servizio del concambio delle azioni delle Banche Rete in capo ai soci diversi da UBI Banca.

Sulla base dei Rapporti di Cambio evidenziati nel paragrafo 3.2, l’aumento del capitale sociale sarà riconducibile:

- per Euro 96.024.597,50 alla fusione per incorporazione di BRE, con emissione di n. 38.409.839 azioni;
- per Euro 91.078.612,50 alla fusione per incorporazione di BPCI, con emissione di n. 36.431.445 azioni;
- per Euro 1.543.650,00 alla fusione per incorporazione di BPA, con emissione di n. 617.460 azioni;
- per Euro 60.042,50 alla fusione per incorporazione di Carime, con emissione di n. 24.017 azioni;
- per Euro 737.475,00 alla fusione per incorporazione di BVC, con emissione di n. 294.990 azioni;

La fusione di BPB e di BBS non produrrà invece alcun effetto sul capitale sociale e sul numero delle azioni di UBI Banca, dal momento che il capitale sociale di ciascuna delle due Banche Rete - in quanto detenuto al 100% da UBI Banca - sarà annullato senza concambio.

In ogni caso, sono fatti salvi i diversi importi dei singoli aumenti di capitale sociale e i diversi quantitativi di nuove azioni derivanti (i) dall’applicazione del meccanismo di arrotondamento descritto al paragrafo 4; (ii) da un eventuale acquisto da parte di UBI Banca delle Azioni di Risparmio BRE in capo ai soci BRE diversi dalla Fondazione CRC (secondo quanto riportato al paragrafo 3.2 e (iii) da un eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari di Azioni di Risparmio BRE diversi dalla Fondazione CRC, nei termini descritti nel paragrafo 10.

In dipendenza della Fusione, sarà conseguentemente modificato l’art. 5.1 dello statuto sociale di UBI Banca, al fine di recepire il nuovo importo del capitale sociale e il nuovo numero delle azioni.

A tale riguardo, tenuto conto che, come evidenziato al paragrafo 5, si prevede di dare esecuzione alla Fusione in tre fasi, l’adeguamento dell’art. 5.1 dello statuto sociale di UBI Banca avverrà in via graduale, con il recepimento dei valori su cui verranno ad attestarsi il capitale sociale e il numero delle azioni all’esito del perfezionamento di ciascuna fase.

Inoltre, il Progetto di Fusione prevede che, sempre in dipendenza e in connessione alla Fusione, siano modificate anche altre clausole dello statuto di UBI Banca, come di seguito indicato:

- inserimento, all’art. 1, della possibilità per UBI Banca di utilizzare, anche in combinazione con la propria denominazione sociale, la denominazione, i marchi e i segni distintivi delle Banche Rete nonché di tutte le società di volta in volta incorporate, principalmente quali strumenti distintivi a livello territoriale;
- eliminazione di qualsiasi riferimento - diretto o indiretto - alle Banche Rete (abrogazione dell’art. 27.2, lett. b) e c); modifica dell’art. 28.2, lett. g); abrogazione dell’art. 38.1, lett. m), sub (iii) e lett. n) e modifica dell’art. 40.6; conseguenti rinumerazioni);



- in materia di Direzione Generale, sostituzione (i) della previsione di nomina del Direttore Generale con la mera facoltà di designazione di tale figura e (ii) della facoltà di nomina di uno o più Vice Direttori generali con la previsione di una Direzione Generale composta - oltre che dal Direttore generale, se nominato - da componenti nominati dal Consiglio di Gestione, con la designazione all'interno della stessa Direzione Generale di un membro con funzione vicaria in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e, ove nominato, del Direttore Generale (modifica dell'articolo 42.1 e conseguenti modifiche/eliminazioni di collegamento: lettera f) dell'articolo 28.2, articolo 32.1, articolo 33.2, lettera h) dell'articolo 34.1, articolo 35, articolo 42.2 e conseguenti rinumerazioni, rinumerato articolo 42.3 e articolo 43.7); in merito, la modifica delle previsioni statutarie in materia di Direzione Generale è legata e coerente con la programmata configurazione dell'assetto organizzativo successiva alla Fusione;
- in materia di beneficenza, introduzione della previsione di destinare a scopi benefici, umanitari, sociali, culturali e artistici - comunque nel limite di Euro 12 milioni - un importo pari al 2% dell'utile netto dedotti gli accantonamenti alla riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e gli eventuali accantonamenti alla riserva straordinaria e/o ad altre riserve deliberati dall'assemblea dei soci, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei requisiti patrimoniali tempo per tempo richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza; ciò a fronte dell'attuale previsione di una mera facoltà da parte dell'assemblea dei soci di destinare ai suddetti scopi una quota non superiore all'1,5% dell'utile netto distribuibile (modifica dell'articolo 44.3, introduzione degli articoli 44.4 e 44.5, conseguenti rinumerazioni).

Con l'occasione della Fusione, saranno inoltre abrogate tutte le norme transitorie in quanto ormai prive di efficacia.

Tutte le suddette modificazioni dello statuto sociale di UBI Banca diverse da quelle relative all'art. 5.1 acquisteranno efficacia dalla data di decorrenza degli effetti verso i terzi delle operazioni ricomprese nella prima fase di esecuzione della Fusione.

In allegato alla presente Relazione è riportata una tavola di raffronto fra la il testo in vigore e quello proposto dello statuto di UBI Banca; a tale riguardo, si segnala peraltro che all'art. 5.1 non è stata inserita l'entità del nuovo capitale sociale e del nuovo numero delle azioni, in considerazione del fatto che, alla luce delle motivazioni sopra illustrate, non è possibile determinare in modo puntuale detta entità prima del completamento della Fusione.

Qualora le singole operazioni di fusione non dovessero perfezionarsi con un'unica Data di Efficacia (come definita al paragrafo 5) e non venisse stipulato un unico atto di fusione, ciascun atto di fusione conterrà l'indicazione del capitale sociale e del numero delle azioni ad esito del perfezionamento delle sole operazioni ricomprese nell'atto di fusione medesimo.

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non attribuiscono il diritto di recesso in capo agli azionisti di UBI Banca che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 c.c.

7. RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Imposte sui redditi - aspetti generali

Ai sensi dell'articolo 172, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - "TUIR"), l'operazione di fusione non comporta il realizzo e/o la distribuzione delle plusvalenze o minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore dell'avviamento. Si tratta, pertanto, di un'operazione cd. "fiscalmente neutra". Per i soggetti IAS-*adopter* (quali UBI Banca e le Banche Rete), le disposizioni dell'articolo 172 del TUIR devono, inoltre, essere necessariamente coordinate con le statuizioni del Decreto Ministeriale 1 aprile



2009, n. 48 (“**Decreto IAS**”), che ha confermato il principio di generale neutralità fiscale delle operazioni di fusione.

Come statuito dall’articolo 172, comma 2, del TUIR, nella determinazione del reddito di UBI Banca non si tiene conto dei plusvalori (cd. “disavanzo”) o minusvalori (cd. “avanzo”) iscritti in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni (differenze da concambio) o dell’annullamento delle azioni (differenze da annullamento). Inoltre, posto che l’operazione di fusione è fiscalmente neutra, i maggiori valori eventualmente iscritti nel bilancio di UBI Banca (per effetto dell’eventuale imputazione del plusvalore originato dall’annullamento e/o dal concambio delle partecipazioni nelle Banche Rete agli elementi patrimoniali di queste ultime) non sono riconosciuti a fini fiscali. Di conseguenza, i beni ricevuti da UBI Banca in dipendenza della Fusione saranno valutati fiscalmente in base all’ultimo valore fiscale riconosciuto in capo alle Banche Rete in data antecedente alla fusione: le eventuali differenze tra i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti dovranno essere evidenziati in un apposito prospetto di riconciliazione contenuto nella dichiarazione dei redditi.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori delle attività materiali ed immateriali iscritti in bilancio in dipendenza di un’operazione di fusione è subordinato al pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società (“**IRES**”) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (“**IRAP**”) secondo termini, condizioni e modalità indicati dal combinato disposto degli articoli 172, comma 10-*bis*, del TUIR e 176, comma 2-*ter*, del TUIR. UBI Banca potrà avvalersi del regime di imposizione sostitutiva esclusivamente nel caso in cui eserciti specifica opzione nella propria dichiarazione dei redditi in conformità al disposto normativo. L’articolo 15, commi da 10 a 12, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 ha introdotto un ulteriore regime di riallineamento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto di operazioni straordinarie (tra cui è espressamente inclusa l’operazione di fusione). Tale disposizione trova applicazione ai maggiori valori iscritti sulle attività immateriali, sugli oneri pluriennali e sulle attività diverse da quelle menzionate all’articolo 176, comma 2-*ter*, del TUIR.

Da ultimo, il concambio delle partecipazioni nelle Banche Rete detenute dagli azionisti diversi da UBI Banca non costituisce atto realizzativo delle azioni originarie, bensì una mera sostituzione delle stesse (destinate ad essere annullate per effetto della fusione) con le azioni di UBI Banca. In concreto, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione detenuta nelle Banche Rete si trasferirà sulle azioni di UBI Banca ricevute in cambio. Stante l’assenza di un conguaglio, al concambio delle partecipazioni nelle Banche Rete detenute dagli azionisti diversi da UBI Banca non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 7, del TUIR o degli articoli 58 e 87 del TUIR.

Imposte sui redditi - riserve in sospensione di imposta

Le riserve in sospensione di imposta eventualmente iscritte nell’ultimo bilancio delle singole Banche Rete antecedentemente alla data di fusione per incorporazione in UBI Banca concorrono a formare il reddito di UBI Banca se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel bilancio di UBI Banca in ossequio ai disposti di cui all’articolo 172, comma 5, del TUIR.

L’articolo 172, comma 5, del TUIR non trova applicazione alle riserve tassabili solo in caso di distribuzione, che devono essere ricostituite nel patrimonio di UBI Banca solo e nel limite dell’avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle Banche Rete, al netto delle quote del capitale delle stesse già possedute da UBI Banca. In questo caso, le riserve concorrono a formare il reddito di UBI Banca solo in caso di successiva distribuzione dell’avanzo o di distribuzione del capitale agli azionisti. Le riserve già imputate al capitale delle Banche Rete si intendono trasferite nel capitale di UBI Banca e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale ai sensi dell’articolo 2445 c.c.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera b) del Decreto IAS, per i soggetti IAS-*adopter* “[...] le disposizioni di cui all’articolo 172, commi 5 [...], del testo unico si applicano con riferimento all’aumento di patrimonio netto della società acquirente [...]”.

Imposte sui redditi - riporto delle perdite fiscali



Le eventuali perdite fiscali delle Banche Rete e di UBI Banca potranno essere portate in diminuzione del reddito di UBI Banca successivamente alla data di efficacia della fusione nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 172, comma 7, del TUIR.

Tuttavia, come chiarito dalla prassi amministrativa (Agenzia delle Entrate – circolare 9 marzo 2010, n. 9/E), in caso di fusione tra soggetti aderenti al medesimo consolidato fiscale, le disposizioni limitative al riporto delle perdite fiscali trovano applicazione esclusivamente alle perdite fiscali realizzate antecedentemente all'ingresso nel regime consolidato di ciascuna società partecipante al consolidato: le perdite realizzate in vigenza di consolidato sono, invece, escluse dalle limitazioni al riporto.

Imposte sui redditi - consolidato fiscale

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Ministeriale 9 giugno 2004, l'operazione di fusione tra soggetti partecipanti allo stesso consolidato fiscale non interrompe il regime di tassazione di gruppo.

Imposta sul valore aggiunto e imposte indirette

La fusione è operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Come espressamente previsto dalla norma di legge, i passaggi di beni in dipendenza di fusioni di società non sono considerati cessioni di beni rilevanti a fini IVA.

L'atto di fusione è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della parte prima della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni. Inoltre, posto che le Banche Rete sono proprietarie di beni immobili, l'atto di fusione sarà anche soggetto alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di Euro 200,00 ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 e dell'articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. L'assoggettamento dell'atto di fusione a imposizione fissa di registro, ipotecaria e catastale trova espressa conferma nella prassi amministrativa (Agenzia delle Entrate - circolare 29 maggio 2013, n. 18/E).

8. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE

Sulla base delle più recenti informazioni a disposizione di UBI Banca, gli azionisti attualmente in possesso di una di una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di UBI Banca sono i seguenti:

- Silchester International Investors Llp n. 62.119.117
azioni, pari al 6,889% del capital sociale*
- Blackrock Inc. n. 44.972.764 azioni, pari al 4,987%
del capitale sociale**

* informazione risultante dai dati relativi alla partecipazione all'assemblea degli azionisti di UBI Banca del 2 aprile 2016

** informazione risultante dalle comunicazioni ricevute da UBI Banca ai sensi dell'art. 120 del TUF

A tali azionisti, si aggiungono i seguenti soggetti che, pur non raggiungendo la soglia del 3%, risultano comunque titolari - sempre sulla base delle più recenti informazioni a disposizione di UBI Banca - di una partecipazione significativa al capitale sociale di UBI Banca:

- Fondazione CRC n. 20.110.215 azioni, pari al 2,230%
del capitale sociale
- Fondazione Monte n. 14.411.631 azioni, pari all'1,598%
del capitale sociale



Tenuto conto che alla Fondazione CRC e alla Fondazione Monte saranno assegnati dei quantitativi significativi di azioni di UBI Banca in concambio delle partecipazioni detenute - rispettivamente - in BRE e in BPCI, mentre faranno registrare una diluizione le quote di partecipazione in capo a Silchester International Investors Llp e a Blackrock Inc. in presenza di un aumento di capitale di UBI Banca riservato ai soci terzi delle Banche Rete, si prevede che a seguito della Fusione l'azionariato rilevante di UBI Banca possa presentare la seguente configurazione, nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale sociale di UBI Banca si realizzi nella misura massima indicata nel paragrafo 6:

Silchester International Investors Llp	6,355%
Fondazione CRC	5,904%
Fondazione Monte	5,201%
Blackrock Inc.	4,601%

9. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL TUF AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.

Hanno formato oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") i seguenti patti parasociali aventi ad oggetto azioni di UBI Banca:

- Sindacato Azionisti di UBI Banca (il "**Sindacato**"), al quale aderiscono 175 azionisti (suddivisi in 40 gruppi, ciascuno dei quali facente capo a un soggetto capogruppo): al Sindacato sono state vincolate complessivamente n. 112.714.507 azioni di UBI Banca, pari al 12,50% del capitale sociale;
- Patto dei Mille (il "**Patto**"), a cui aderiscono 88 azionisti e sono state vincolate complessivamente n. 27.102.426 azioni di UBI Banca (pari al 3,01% del capitale sociale).

Sulla base del numero massimo di azioni di UBI Banca da emettersi al servizio del concambio delle azioni delle Banche Rete (secondo quanto riportato nel paragrafo 6) e in ipotesi di assenza di variazioni dei quantitativi di azioni rispettivamente vincolati, il peso ricoperto dai due patti parasociali sul capitale sociale di UBI Banca passerebbe dal 12,50% all'11,53% per quanto concerne il Sindacato e dal 3,01% al 2,77% per quanto concerne il Patto.

10. DIRITTO DI RECESSO

Come evidenziato al paragrafo 6, l'eventuale approvazione della Fusione non darà luogo ad alcuna ipotesi di diritto di recesso in favore degli azionisti di UBI Banca che non dovessero concorrere alla relativa delibera, in quanto non ricorre alcuna delle condizioni di cui all'art. 2437 c.c.

Peraltro, l'eventuale approvazione della Fusione BRE da parte delle competenti Assemblee di BRE farà sorgere in capo ai titolari delle Azioni Speciali BRE che non abbiano concorso all'adozione delle relative delibere il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. g), c.c. (il "**Diritto di Recesso**"); ciò in quanto il trattamento preferenziale di cui beneficiano le Azioni Speciali in sede di ripartizione degli utili netti - nei termini evidenziati al paragrafo 3.2 - verrà meno a seguito della Fusione, dal momento che le azioni di UBI Banca che saranno emesse in concambio non godranno - al pari di quelle già in circolazione - di un trattamento preferenziale in sede di riparto degli utili netti.

A tale riguardo, si fa presente che, considerate le intese raggiunte con la Fondazione CRC nell'ambito dell'Accordo di Compravendita e alla luce altresì del fatto che la Fondazione CRC è l'unico socio terzo di BRE ad essere titolare di Azioni Privilegiate BRE, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato solo dai titolari delle Azioni di Risparmio BRE diversi dalla Fondazione CRC, per un numero massimo complessivo di n. 681.826 Azioni di Risparmio BRE pari allo 0,075% dell'intero capitale sociale di BRE.

Il prezzo di esercizio del Diritto di Recesso (il "**Prezzo**") sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione di BRE, sentito il parere del Collegio Sindacale di BRE e del soggetto incaricato della revisione legale dei



conti della stessa BRE (KPMG S.p.A.), nei termini previsti dalla normativa vigente e secondo i criteri previsti dall'art. 2437 *ter* c.c..

Il Prezzo sarà oggetto di apposito avviso sui giornali quotidiani Il Sole 24 Ore e MF, sempre nel rispetto del termine previsto dall'art. 2437 *ter* c.c. - di almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea generale dei soci di BRE che sarà chiamata a deliberare in ordine alla fusione ai sensi dell'art. 2502 c.c. e della data delle assemblee speciali dei titolari delle Azioni Speciali BRE che saranno chiamate ad approvare la delibera di fusione dell'assemblea generale dei soci di BRE.

Con le medesime modalità - oltre che sul sito internet www.ubibanca.it - saranno comunicate le ulteriori informazioni funzionali all'esercizio del Diritto di Recesso attualmente non disponibili, con particolare riferimento alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo della deliberazione di approvazione della fusione di BRE in UBI Banca (data dalla quale decorrerà il termine di almeno quindici giorni previsto dall'art. 2437- *bis* c.c. ai fini dell'esercizio del Diritto di Recesso).

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* c.c., il Diritto di Recesso potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata da spedirsi, a pena di decadenza, entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese di Cuneo della delibera di approvazione del Progetto - come da art. 2502 c.c. - da parte dell'assemblea dei soci di BRE.

La comunicazione di esercizio del Diritto di Recesso (la "**Comunicazione**") andrà spedita al seguente indirizzo:

Banca Regionale Europea S.p.A.
Supporto Direzione Generale
Via Santa Teresa, 11
10121 - TORINO

e dovrà contenere, a pena di nullità, le seguenti informazioni:

- le generalità, la residenza/sede legale, il codice fiscale e il domicilio per eventuali comunicazioni relative al procedimento di recesso del socio recedente, con l'indicazione - ove possibile - di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
- il numero delle azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- l'indicazione dell'intermediario presso il quale sono depositate le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso;
- gli estremi del conto corrente per l'accredito del valore di liquidazione delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso;
- la dichiarazione che le azioni oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso sono, e alla data di chiusura del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater* c.c. saranno, libere da pegno e da altri vincoli di qualsiasi natura a favore di terzi, salvo che - in caso contrario - sia trasmessa, con le modalità e nei termini previsti per l'invio della Comunicazione, una specifica dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto beneficiario del vincolo con la quale sia prestato il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni.

La liquidazione delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso avverrà sulla base del procedimento previsto all'art. 2437-*quater* c.c., che, in sintesi, prevede:

- l'offerta delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso in opzione e in prelazione ai soci di BRE aventi diritto, per un periodo non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta presso il registro delle imprese;
- la facoltà del Consiglio di Amministrazione di BRE di collocare presso terzi le azioni che non dovessero essere oggetto di esercizio del diritto d'opzione e di prelazione;
- il rimborso mediante acquisto da parte di BRE delle azioni che dovessero risultare non collocate all'esito delle due fasi precedenti, entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso.

Durante lo svolgimento del procedimento di liquidazione le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso saranno gravate da un vincolo di indisponibilità. In ogni caso, qualora trasferite nell'ambito del procedimento di liquidazione sopra illustrato, le azioni saranno cedute con lo stesso godimento caratterizzante la totalità delle azioni di BRE all'atto del trasferimento.

UBI Banca procederà a esercitare - quale azionista di BRE - il diritto d'opzione e di prelazione previsti dal predetto procedimento di liquidazione.



A tale riguardo, nel presupposto che UBI Banca abbia in portafoglio un numero sufficiente di azioni proprie, la stessa avrà la facoltà di acquistare immediatamente - senza attendere la conclusione e gli esiti della relativa procedura di offerta in opzione e in prelazione - le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso e di dare esecuzione, unitamente a BRE, alla Fusione BRE.

In caso di esercizio di tale facoltà da parte di UBI Banca, gli altri azionisti di BRE che dovessero esercitare il diritto d'opzione e di prelazione - anche successivamente alla Data di Efficacia (come definita al paragrafo 5) della Fusione BRE - saranno soddisfatti mediante azioni proprie nel portafoglio di UBI Banca, sulla base del Rapporto di Cambio relativo alle Azioni di Risparmio BRE e contro versamento a favore di UBI Banca di un importo pari al prezzo complessivo di esercizio del Diritto di Recesso relativo al quantitativo di Azioni di Risparmio BRE di competenza per effetto dell'esercizio dell'opzione e della prelazione.

Tale soluzione, ove adottata, consentirà di far sì che la Fusione BRE abbia luogo, in ogni caso, in presenza di un importo dell'aumento del capitale sociale di UBI Banca al servizio della Fusione BRE già definito alla Data di Efficacia della Fusione BRE.

Il recesso, anche se validamente esercitato, non sarà comunque efficace nel caso in cui la Fusione BRE non venisse perfezionata; pertanto, il prezzo di esercizio del Diritto di Recesso sarà corrisposto agli aventi diritto, in ogni caso, successivamente alla Data di Efficacia della Fusione BRE, fermo restando il rispetto del termine di centottanta giorni previsto dal richiamato art. 2437-*quater* c.c..

* * * * *

PROPOSTA DI DELIBERA

Tutto ciò premesso, si sottopone all'Assemblea straordinaria degli Azionisti la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti,

- *esaminata la relazione redatta ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile, illustrativa del progetto di fusione di cui all'art. 2501-ter del codice civile (il “Progetto di Fusione”) concernente la fusione per incorporazione in Unione di Banche Italiane S.p.A. di Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A., e Banca di Valle Camonica S.p.A. (la “Fusione”);*
- *preso atto della relazione redatta dalla società Deloitte & Touche S.p.A. in qualità di esperto comune designato dal Tribunale di Bergamo ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile;*
- *preso atto dell'ulteriore documentazione illustrativa depositata ai sensi dell'art. 2501-septies del codice civile – ivi incluse le situazioni patrimoniali di riferimento di cui all'art. 2501-quater del codice civile relative alle società partecipanti alla Fusione – nonché dell'informativa resa in Assemblea ai sensi dell'art. 2501-quinquies, comma 3, del codice civile;*
- *preso atto dell'autorizzazione alla Fusione e alle modifiche statutarie illustrate nel Progetto di Fusione rilasciata da Banca d'Italia in data 30 agosto 2016, ai sensi degli artt. 57 e 56 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;*
- *considerato che, nei termini di legge, sono stati effettuati l'iscrizione del Progetto di Fusione presso il competente ufficio del Registro delle Imprese e il deposito della documentazione presso la sede sociale;*
- *preso infine atto che l'attuale capitale sociale di Unione di Banche Italiane S.p.A., pari a Euro 2.254.371.430,00 (duemiliardiduecentocinquantaquattromilionitrecentosettantunomilaquattrocentotrenta), è interamente versato,*

delibera

1. *di approvare il Progetto di Fusione relativo alla fusione per incorporazione in Unione di Banche Italiane S.p.A. di Banca Regionale Europea S.p.A., Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banco di Brescia San*



Paolo CAB S.p.A., e Banca di Valle Camonica S.p.A., iscritto nel competente ufficio del Registro delle Imprese e allegato al verbale della presente Assemblea, che comporta, tra l'altro:

a) l'aumento del capitale sociale di Unione di Banche Italiane S.p.A. al servizio dei concambi previsti dal Progetto di Fusione per massimi Euro 189.444.377,50 (centottantanovemilioni quattrocento quarantaquattromilatrecentosettantasette virgola cinquanta), mediante emissione di massime n. 75.777.751 (settantacinquemilioni settecentosettantasettemilasettecentocinquantuno) azioni ordinarie prive di valore nominale, e segnatamente:

- per Euro 96.024.597,50 (novantaseimilioni ventiquattromilacinquecentonovantasettevirgola cinquanta) al servizio della fusione per incorporazione di BRE, con emissione di n. 38.409.839 (trentottomilioni quattrocentonovemilaottocentotrentanove) azioni;*
- per Euro 91.078.612,50 (novantunomilioni settantottomilaseicentododici virgola cinquanta) al servizio della fusione per incorporazione di BPCI, con emissione di n. 36.431.445 (trentaseimilioni quattrocentotrentunomilaquattrocento quarantacinque) azioni;*
- per Euro 1.543.650,00 (unmilione cinquecento quarantatremilaseicentocinquanta virgola zerozero) al servizio della fusione per incorporazione di BPA, con emissione di n. 617.460 (seicentodiciassettemilaquattrocentosessanta) azioni;*
- per Euro 60.042,50 (sessantamilaquarantadue virgola cinquanta) al servizio della fusione per incorporazione di Carime, con emissione di n. 24.017 (ventiquattromiladiciassette) azioni;*
- per Euro 737.475,00 (settecentotrentasettemilaquattrocentosettantacinque virgola zerozero) al servizio della fusione per incorporazione di BVC, con emissione di n. 294.990 (duecentonovantaquattromilanovecentonovanta) azioni;*

b) la modifica:

- dell'art. 5 dello Statuto sociale della società incorporante al fine di recepire il nuovo importo del capitale sociale e il nuovo numero delle azioni di Unione di Banche Italiane S.p.A. conseguenti alla Fusione e ciò con effetto dalla Data di Efficacia verso i terzi della Fusione, ove prevista un'unica Data di Efficacia, ovvero dalla Data di Efficacia verso i terzi delle rispettive operazioni di fusione, ove previste diverse Date di Efficacia; e*
- degli articoli 1, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43 e 44 dello Statuto sociale della società incorporante nei termini illustrati nel Progetto di Fusione e ciò con effetto dalla Data di Efficacia verso i terzi della Fusione, ove prevista un'unica Data di Efficacia, ovvero – comunque – dalla prima Data di Efficacia verso i terzi delle diverse operazioni di fusione, ove previste diverse Date di Efficacia;*

2. di conferire ai componenti il consiglio di amministrazione, anche in via disgiunta fra loro e con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere per eseguire le delibere di cui sopra e, in particolare, per:

a) stipulare e sottoscrivere, anche a mezzo di speciali procuratori, l'atto di fusione comunque relativo alla fusione di Banca Regionale Europea S.p.A. in Unione di Banche Italiane S.p.A., determinandone ogni clausola e componente, ivi inclusa la Data di Efficacia o le Date di Efficacia da indicare nell'atto di fusione (ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile) secondo quanto previsto dal Progetto di Fusione, nonché ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo e/o rettificativo che si rendesse necessario o anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione, definendone ogni condizione, clausola, termine, modalità, il tutto nel rispetto del Progetto di Fusione;

b) adempiere a ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni ottengano tutte le necessarie approvazioni, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità di Vigilanza ovvero in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese”.

BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.

Il Presidente

Luigi Rossi di Montelera



ALLEGATO

**Tavola di raffronto fra la il testo in vigore e quello proposto dello
statuto sociale di UBI Banca S.p.A.**

STATUTO VIGENTE (modificato con delibera Assembleare 10/10/2015)	PROPOSTA MODIFICHE
TITOLO I	TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'	COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'
ARTICOLO 1	ARTICOLO 1
E' corrente la società Unione di Banche Italiane Società per azioni , in forma abbreviata anche solo UBI Banca (la " Società ") riveniente dalla trasformazione di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 10 ottobre 2015 assunta ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pari dignità tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni", nel rispetto dei comuni valori che hanno caratterizzato le Banche stesse.	E' corrente la società Unione di Banche Italiane Società per azioni , in forma abbreviata anche solo UBI Banca (la " Società ") riveniente dalla trasformazione di Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni a seguito di delibera dell'Assemblea straordinaria in data 10 ottobre 2015 assunta ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pari dignità tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni", nel rispetto dei comuni valori che hanno caratterizzato le Banche stesse. <u>La Società potrà utilizzare, anche in combinazione con la propria denominazione, la denominazione, i marchi e i segni distintivi delle società dalla stessa di volta in volta incorporate, principalmente quali strumenti distintivi a livello territoriale.</u>
ARTICOLO 2	ARTICOLO 2
La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.	La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.
ARTICOLO 3	ARTICOLO 3
La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo.	La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo.
TITOLO II	TITOLO II



OGGETTO SOCIALE	OGGETTO SOCIALE
ARTICOLO 4	ARTICOLO 4
4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.	4.1.- La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.
4.2.- A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.	4.2.- A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.
4.3.- La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.	4.3.- La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
4.4.- La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.	4.4.- La Società accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo.
4.5.- Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia sia all'estero.	4.5.- Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia sia all'estero.
4.6.- La Società, nella propria qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.	4.6.- La Società, nella propria qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.
TITOLO III	TITOLO III
CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI	CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI
ARTICOLO 5	ARTICOLO 5
5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 2.254.371.430,00 diviso in n. 901.748.572 azioni nominative prive del valore nominale.	5.1.- Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro [] 2.254.371.430,00 diviso in n. [] 901.748.572 azioni nominative prive del valore nominale.
5.2.- L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420-	5.2.- L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420-



ter e 2443 cod.civ..	ter e 2443 cod.civ..
5.3.- Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.	5.3.- Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.
ARTICOLO 6	ARTICOLO 6
Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.	Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 7	ARTICOLO 7
7.1.- L'azione è indivisibile.	7.1.- L'azione è indivisibile.
7.2.- Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.	7.2.- Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
7.3.- Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.	7.3.- Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.
ARTICOLO 8	ARTICOLO 8
Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del Socio verso la Società medesima secondo quanto previsto dalla legge.	Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del Socio verso la Società medesima secondo quanto previsto dalla legge.
ARTICOLO 9	ARTICOLO 9
9.1.- La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.	9.1.- La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.
9.2.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.	9.2.- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.
ARTICOLO 10	ARTICOLO 10
Sino al 26 marzo 2017 nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive	Sino al 26 marzo 2017 nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive



<p>modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.</p>	<p>modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.</p>
TITOLO IV	TITOLO IV
ORGANI SOCIALI	ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 11	ARTICOLO 11
<p>L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:</p> <p>a) alla Assemblea dei Soci; b) al Consiglio di Gestione; c) al Consiglio di Sorveglianza; d) al Consigliere Delegato; e) alla Direzione Generale; f) al Collegio dei Proviviri.</p>	<p>L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:</p> <p>a) alla Assemblea dei Soci; b) al Consiglio di Gestione; c) al Consiglio di Sorveglianza; d) al Consigliere Delegato; e) alla Direzione Generale; f) al Collegio dei Proviviri.</p>
TITOLO V	TITOLO V
ASSEMBLEA DEI SOCI	ASSEMBLEA DEI SOCI
ARTICOLO 12	ARTICOLO 12
<p>L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.</p>	<p>L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.</p>
ARTICOLO 13	ARTICOLO 13
<p>13.1.- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p>	<p>13.1.- L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.</p>
<p>13.2.- L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 36; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 37. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;</p> <p>b) approva:</p> <p>- le politiche di remunerazione e incentivazione a</p>	<p>13.2.- L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 36; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 37. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata;</p> <p>b) approva:</p> <p>- le politiche di remunerazione e incentivazione a</p>



<p>favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari; - i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; - su proposta del Consiglio di Sorveglianza, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente; <p>c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;</p> <p>e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;</p> <p>f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;</p> <p>h) nomina il Collegio dei Proviviri;</p> <p>i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.</p>	<p>favore dei Consiglieri di Sorveglianza e dei Consiglieri di Gestione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari; - i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione; - su proposta del Consiglio di Sorveglianza, un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore vigente; <p>c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;</p> <p>e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;</p> <p>f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;</p> <p>h) nomina il Collegio dei Proviviri;</p> <p>i) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.</p>
<p>13.3.- L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>	<p>13.3.- L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>
<p>13.4.- L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione</p>	<p>13.4.- L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla</p>



previsti dalla legge.	legge.
13.5.- In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.	13.5.- In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.
13.6.- La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta di Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare.	13.6.- La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta di Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della domanda motivata portante gli argomenti da trattare.
13.7.- Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.	13.7.- Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente.
ARTICOLO 14	ARTICOLO 14
L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.	L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.
ARTICOLO 15	ARTICOLO 15
15.1.- Le Assemblee sono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.	15.1.- Le Assemblee sono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.
15.2. - L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.	15.2. - L'avviso di convocazione può prevedere per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Il Consiglio di Gestione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in un'unica riunione, escludendo convocazioni successive alla prima, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.
15.3. - L'Assemblea è validamente tenuta anche mediante	15.3. - L'Assemblea è validamente tenuta anche mediante



<p>l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei Soci legittimati ad intervenire, la possibilità per essi di assistere ai lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza. Il Consiglio di Gestione, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, individua di volta in volta per ogni convocazione le sedi collegate mediante l'utilizzo di sistemi a distanza, in particolare tenuto conto della composizione della compagine societaria. Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.</p>	<p>l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano l'identificazione dei Soci legittimati ad intervenire, la possibilità per essi di assistere ai lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza. Il Consiglio di Gestione, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, individua di volta in volta per ogni convocazione le sedi collegate mediante l'utilizzo di sistemi a distanza, in particolare tenuto conto della composizione della compagine societaria. Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.</p>
<p>ARTICOLO 16</p>	<p>ARTICOLO 16</p>
<p>Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.</p>	<p>Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.</p>
<p>ARTICOLO 17</p>	<p>ARTICOLO 17</p>
<p>17.1.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 10.</p>	<p>17.1.- Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 10.</p>
<p>17.2.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.</p>	<p>17.2.- Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La delega può essere notificata elettronicamente mediante posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione ovvero con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa anche regolamentare vigente.</p>
<p>17.3.- E' facoltà del Consiglio di Gestione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.</p>	<p>17.3.- E' facoltà del Consiglio di Gestione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalle disposizioni normative applicabili, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.</p>
<p>17.4.- Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod.civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.</p>	<p>17.4.- Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod.civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.</p>
<p>17.5.- Non è ammesso il voto per corrispondenza.</p>	<p>17.5.- Non è ammesso il voto per corrispondenza.</p>



<p>17.6.- I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.</p>	<p>17.6.- I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 18</p>
<p>18.1.- Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 19, primo comma e dall'Articolo 37 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p>18.1.- Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale e regolamentare, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 19, primo comma e dall'Articolo 37 per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza.</p>
<p>18.2.- Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.</p>	<p>18.2.- Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 19</p>
<p>19.1.- La proposta di cui all'Articolo 13, secondo comma, lett. b) quarto alinea, è approvata dall'assemblea ordinaria quando (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno ¾ del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita. Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 5% del capitale sociale e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.</p>	<p>19.1.- La proposta di cui all'Articolo 13, secondo comma, lett. b) quarto alinea, è approvata dall'assemblea ordinaria quando (i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno ¾ del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita. Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 5% del capitale sociale e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.</p>
<p>19.2.- Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in</p>	<p>19.2.- Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in</p>



tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 40, quinto comma.	tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 40, quinto comma.
ARTICOLO 20	ARTICOLO 20
20.1.- L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.	20.1.- L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.
20.2.- Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.	20.2.- Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.
20.3.- Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.	20.3.- Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.
20.4.- L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli scrutatori.	20.4.- L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e gli scrutatori.
20.5.- Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.	20.5.- Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.
TITOLO VI	TITOLO VI
CONSIGLIO DI GESTIONE	CONSIGLIO DI GESTIONE
ARTICOLO 21	ARTICOLO 21
21.1.- Il Consiglio di Gestione è composto da 7 (sette) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.	21.1.- Il Consiglio di Gestione è composto da 7 (sette) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.
21.2.- Salvi i vincoli normativi, 2 (due) componenti del Consiglio di Gestione saranno individuati tra i dirigenti	21.2.- Salvi i vincoli normativi, 2 (due) componenti del Consiglio di Gestione saranno individuati tra i dirigenti



<p>apicali della Società. Non si computa nel numero dei dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 33 dello Statuto, anche ove rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di dirigente della Società.</p>	<p>apicali della Società. Non si computa nel numero dei dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 33 dello Statuto, anche ove rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di dirigente della Società.</p>
<p>21.3.- I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 38, lettera a) e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Gestione che rivestono anche la carica di dirigente della Società decadono immediatamente dalla carica di consiglieri contestualmente alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dalla funzione di dirigente.</p>	<p>21.3.- I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 38, lettera a) e sono rieleggibili. I componenti del Consiglio di Gestione che rivestono anche la carica di dirigente della Società decadono immediatamente dalla carica di consiglieri contestualmente alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dalla funzione di dirigente.</p>
<p>21.4.- Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Chief Risk Officer con parere solo consultivo, fatto salvo quanto previsto da norme di vigilanza.</p>	<p>21.4.- Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Chief Risk Officer con parere solo consultivo, fatto salvo quanto previsto da norme di vigilanza.</p>
<p>21.5.- Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>21.5.- Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
<p>21.6.- In ogni caso i componenti del Consiglio di Gestione non devono avere ancora compiuto i 70 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazione e/o supervisione strategica o - direzione <p>in</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione; - autorità pubbliche indipendenti; - imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi; - società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero. 	<p>21.6.- In ogni caso i componenti del Consiglio di Gestione non devono avere ancora compiuto i 70 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazione e/o supervisione strategica o - direzione <p>in</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione; - autorità pubbliche indipendenti; - imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi; - società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.



<p>21.7.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.</p>	<p>21.7.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.</p>
<p>21.8.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.</p>	<p>21.8.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.</p>
<p>ARTICOLO 22</p>	<p>ARTICOLO 22</p>
<p>22.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione – chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento – sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 38.</p>	<p>22.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione – chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento – sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 38.</p>
<p>22.2.- Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un proprio componente ovvero anche a un-dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.</p>	<p>22.2.- Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un proprio componente ovvero anche a un-dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.</p>
<p>ARTICOLO 23</p>	<p>ARTICOLO 23</p>
<p>23.1.- In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla sostituzione, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>23.1.- In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio alla sostituzione, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>
<p>23.2.- Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.</p>	<p>23.2.- Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.</p>
<p>ARTICOLO 24</p>	<p>ARTICOLO 24</p>
<p>24.1.- Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.</p>	<p>24.1.- Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.</p>
<p>24.2.- I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.</p>	<p>24.2.- I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.</p>



ARTICOLO 25	ARTICOLO 25
<p>25.1.- Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti in carica.</p>	<p>25.1.- Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei componenti in carica.</p>
<p>25.2.- Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.</p>	<p>25.2.- Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.</p>
<p>25.3.- Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p>25.3.- Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.</p>
<p>25.4.- Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell'Articolo 27, la presenza di più della metà dei componenti in carica.</p>	<p>25.4.- Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell'Articolo 27, la presenza di più della metà dei componenti in carica.</p>
<p>25.5.- E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.</p>	<p>25.5.- E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.</p>
ARTICOLO 26	ARTICOLO 26
<p>Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spettano compensi da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'Articolo 38, primo comma, lettera a) del presente Statuto, ivi compresi i compensi - determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza - per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.</p>	<p>Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spettano compensi da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'Articolo 38, primo comma, lettera a) del presente Statuto, ivi compresi i compensi - determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza - per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.</p>
ARTICOLO 27	ARTICOLO 27
<p>27.1.- Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.</p>	



<p>27.2.- E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Gestione per le delibere riguardanti:</p> <p>a) la proposta, da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;</p> <p>b) la proposta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse; - alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione; - alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa a favore di terzi non facenti parte del Gruppo; <p>c) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza comunicato dal Presidente di tale organo;</p> <p>d) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di cui al successivo Articolo 35.</p>	<p>27.2.- E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Gestione per le delibere riguardanti:</p> <p>a) la proposta, da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;</p> <p>b) la proposta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alla cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse; — alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione; — alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa a favore di terzi non facenti parte del Gruppo; <p>e) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza comunicato dal Presidente di tale organo;</p> <p>db) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di cui al successivo Articolo 35.</p>
<p>ARTICOLO 28</p>	<p>ARTICOLO 28</p>
<p>28.1.- Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, anche tenendo conto delle proposte al</p>	<p>28.1.- Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, anche tenendo conto delle proposte al</p>



<p>riguardo formulate dal Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.</p>	<p>riguardo formulate dal Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione.</p>
<p>28.2.- Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'Articolo 27, ultimo comma, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:</p> <p>a) la formulazione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza anche tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Gestione salvo l'interessato, sentito il Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;</p> <p>d) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;</p> <p>f) la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo;</p> <p>g) la designazione alla carica di membro del consiglio di</p>	<p>28.2.- Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'Articolo 27, ultimo comma, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:</p> <p>a) la formulazione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza anche tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Gestione salvo l'interessato, sentito il Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;</p> <p>d) la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;</p> <p>f) la <i>l'eventuale</i> nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo;</p> <p>g) la designazione alla carica di membro del consiglio di</p>



<p>amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 27, secondo comma, lettera c);</p> <p>h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;</p> <p>l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 41 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 33, secondo comma;</p> <p>m) la approvazione e la modifica dei regolamenti della Società e del Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 38 comma primo, lettera s) del presente statuto;</p> <p>n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;</p> <p>o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;</p> <p>p) la nomina e la revoca, in accordo con il Consiglio di</p>	<p>amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo; fermo quanto previsto al precedente Articolo 27, secondo comma, lettera c);</p> <p>h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;</p> <p>l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 41 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 33, secondo comma;</p> <p>m) la approvazione e la modifica dei regolamenti della Società e del Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 38 comma primo, lettera r) del presente statuto;</p> <p>n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;</p> <p>o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;</p> <p>p) la nomina e la revoca, in accordo con il Consiglio di</p>
--	---



<p>Sorveglianza, del Responsabile Antiriciclaggio;</p> <p>q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;</p> <p>r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod.civ.;</p> <p>t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;</p> <p>u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'Articolo 38, comma primo, lett. m), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.</p>	<p>Sorveglianza, del Responsabile Antiriciclaggio;</p> <p>q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;</p> <p>r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod.civ.;</p> <p>t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;</p> <p>u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'Articolo 38, comma primo, lett. m), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.</p>
<p>ARTICOLO 29</p>	<p>ARTICOLO 29</p>
<p>29.1.- Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione scritta al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché sui principali dati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può invitare il Presidente del Consiglio di Gestione e/o il Consigliere Delegato per la relativa illustrazione al Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p>29.1.- Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione scritta al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché sui principali dati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può invitare il Presidente del Consiglio di Gestione e/o il Consigliere Delegato per la relativa illustrazione al Consiglio di Sorveglianza.</p>
<p>29.2.- La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale.</p>	<p>29.2.- La comunicazione viene effettuata con periodicità almeno trimestrale.</p>
<p>ARTICOLO 30</p>	<p>ARTICOLO 30</p>
<p>30.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:</p> <p>a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 31;</p> <p>b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;</p> <p>c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;</p>	<p>30.1.- Il Presidente del Consiglio di Gestione:</p> <p>a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 31;</p> <p>b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;</p> <p>c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;</p>



<p>d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;</p> <p>e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 29;</p> <p>f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;</p> <p>g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p>	<p>d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;</p> <p>e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 29;</p> <p>f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;</p> <p>g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p>
<p>30.2.- In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.</p>	<p>30.2.- In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.</p>
<p>ARTICOLO 31</p>	<p>ARTICOLO 31</p>
<p>31.1.- La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.</p>	<p>31.1.- La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.</p>
<p>31.2.- Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.</p>	<p>31.2.- Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.</p>
<p>31.3.- Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.</p>	<p>31.3.- Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.</p>
<p>ARTICOLO 32</p>	<p>ARTICOLO 32</p>
<p>32.1.- E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con</p>	<p>32.1.- E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con</p>



<p>quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai quadri direttivi e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.</p>	<p>quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, <u>ove nominato</u>, ai dirigenti, ai quadri direttivi e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà</p>
<p>32.2.- E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.</p>	<p>32.2.- E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.</p>
<p>TITOLO VII</p>	<p>TITOLO VII</p>
<p>CONSIGLIERE DELEGATO</p>	<p>CONSIGLIERE DELEGATO</p>
<p>ARTICOLO 33</p>	<p>ARTICOLO 33</p>
<p>33.1.- Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Articolo 28, delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Articolo 30, ultimo comma.</p>	<p>33.1.- Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Articolo 28, delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Articolo 30, ultimo comma.</p>
<p>33.2.- Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi dell'attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da Consiglieri e dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, a dirigenti, quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.</p>	<p>33.2.- Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi dell'attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da Consiglieri e dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, <u>ove nominato</u>, a dirigenti, quadri direttivi, nonché ai preposti alle dipendenze.</p>
<p>33.3.- Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.</p>	<p>33.3.- Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.</p>
<p>ARTICOLO 34</p>	<p>ARTICOLO 34</p>



<p>34.1.- Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo; b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale della Società e del Gruppo; c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza; d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale; e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo; f) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale; g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche; h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale; i) promuovere il presidio integrato dei rischi; l) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine. 	<p>34.1.- Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo; b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale della Società e del Gruppo; c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza; d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale; e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo; f) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale; g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche; h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi della Società e delle società del Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale, <i><u>ove nominato</u></i>; i) promuovere il presidio integrato dei rischi; l) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.
<p>34.2.- Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.</p>	<p>34.2.- Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.</p>
<p>ARTICOLO 35</p>	<p>ARTICOLO 35</p>



<p>Il Consiglio di Gestione può affidare ad uno dei propri componenti, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione stesso, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p>Il Consiglio di Gestione può affidare ad uno dei propri componenti, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione stesso, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, <u>ove nominato</u>, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.</p>
<p>TITOLO VIII</p>	<p>TITOLO VIII</p>
<p>CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</p>	<p>CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</p>
<p>ARTICOLO 36</p>	<p>ARTICOLO 36</p>
<p>36.1.- Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 (quindici) membri, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 37. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod.civ..</p>	<p>36.1.- Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 (quindici) membri, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 37. Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod.civ..</p>
<p>36.2.- La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.</p>	<p>36.2.- La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.</p>
<p>36.3.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 37.</p>	<p>36.3.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 37.</p>
<p>36.4.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazione e/o supervisione strategica - direzione <p>o</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo <p>in</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione; - autorità pubbliche indipendenti; - imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di 	<p>36.4.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amministrazione e/o supervisione strategica - direzione <p>o</p> <ul style="list-style-type: none"> - controllo <p>in</p> <ul style="list-style-type: none"> - banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione; - autorità pubbliche indipendenti; - imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di



<p>beni o servizi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero. 	<p>beni o servizi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.
<p>36.5.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; - siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati. 	<p>36.5.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; - siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.
<p>36.6.- Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.</p>	<p>36.6.- Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati.</p>
<p>36.7.- Almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p>	<p>36.7.- Almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p>
<p>36.8.- Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di consigliere di sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati.</p>	<p>36.8.- Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge e almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza non deve aver ricoperto la carica di consigliere di sorveglianza e/o di consigliere di gestione della Società continuativamente per i tre precedenti mandati.</p>
<p>36.9.- Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.</p>	<p>36.9.- Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.</p>
<p>36.10.- Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.</p>	<p>36.10.- Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.</p>
<p>36.11.- Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto.</p>	<p>36.11.- Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto.</p>



<p>36.12.- Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell' Articolo 13 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti se nominati, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso e l'eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.</p>	<p>36.12.- Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell' Articolo 13 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti se nominati, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso e l'eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.</p>
<p>ARTICOLO 37</p>	<p>ARTICOLO 37</p>
<p>37.1.- All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai Soci, con le seguenti modalità.</p>	<p>37.1.- All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste presentate dai Soci, con le seguenti modalità.</p>
<p>37.2.- Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati, nonché, ove composte da almeno tre candidati, rispettare le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 al fine di assicurare l'equilibrio tra gli stessi in seno al Consiglio di Sorveglianza nonché l'ulteriore proporzione di cui all'Articolo 36, ottavo comma. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.</p>	<p>37.2.- Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati, nonché, ove composte da almeno tre candidati, rispettare le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 al fine di assicurare l'equilibrio tra gli stessi in seno al Consiglio di Sorveglianza nonché l'ulteriore proporzione di cui all'Articolo 36, ottavo comma. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.</p>
<p>37.3.- Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p>37.3.- Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, la relativa comunicazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea con le modalità previste dalla normativa vigente.</p>
<p>37.4.- Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti</p>	<p>37.4.- Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti</p>



previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.	previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.
37.5.- Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 del presente Articolo sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.	37.5.- Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 del presente Articolo sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Società ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.
37.6.- Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza uno o più Soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 15 (quindici) nominativi.	37.6.- Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza uno o più Soci che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla disciplina vigente, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, contenente da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 15 (quindici) nominativi.
37.7.- Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.	37.7.- Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.
37.8.- Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.	37.8.- Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
37.9.- Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.	37.9.- Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
37.10.- Ciascun Socio può votare una sola lista.	37.10.- Ciascun Socio può votare una sola lista.
<p>37.11.- All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:</p> <p>a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;</p> <p>b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 14 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 13 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 2 membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei</p>	<p>37.11.- All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:</p> <p>a) nel caso di presentazione di più liste, sono prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;</p> <p>b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 14 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 13 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 2 membri del Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei</p>



<p>voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 12 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 membri del Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p>voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 12 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 membri del Consiglio di Sorveglianza.</p>
<p>37.12.- Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ovvero l'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma, non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma, dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, ovvero non consenta il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma i candidati da nominare saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>37.12.- Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ovvero l'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma, non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni ovvero che consentano il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma, dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, ovvero non consenta il rispetto dell'ulteriore proporzione prevista dall'Articolo 36, ottavo comma i candidati da nominare saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>
<p>37.13.- Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 15 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.</p>	<p>37.13.- Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 15 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.</p>
<p>37.14.- Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.</p>	<p>37.14.- Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.</p>
<p>37.15.- Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in</p>	<p>37.15.- Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in</p>



<p>votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.</p>	<p>votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.</p>
<p>37.16.- Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p>	<p>37.16.- Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p>
<p>37.17.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.</p>	<p>37.17.- Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista.</p>
<p>37.18.- In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra.</p>	<p>37.18.- In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra.</p>
<p>37.19.- Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze; - nel caso in cui siano stati nominati ulteriori Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui facevano parte i Consiglieri da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto in sede assembleare le maggioranze previste al comma 11 del presente articolo; in mancanza, i Consiglieri da 	<p>37.19.- Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze; - nel caso in cui siano stati nominati ulteriori Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui facevano parte i Consiglieri da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto in sede assembleare le maggioranze previste al comma 11 del presente articolo; in mancanza, i Consiglieri da



<p>sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa.</p>	<p>sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa.</p>
<p>37.20.- I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p>	<p>37.20.- I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p>
<p>37.21. - Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.</p>	<p>37.21. - Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.</p>
<p>37.22. – Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio di Sorveglianza si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio.</p>	<p>37.22. – Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati, l'intero Consiglio di Sorveglianza si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è convocata senza indugio.</p>
<p>ARTICOLO 38</p>	<p>ARTICOLO 38</p>
<p>38.1.- Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente articolo; ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno il Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca, in tutto o in parte, i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, secondo comma, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto Articolo 13, comma secondo, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 13, comma secondo, lett. b), i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 23, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il</p>	<p>38.1.- Il Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente articolo; ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno il Consiglio di Sorveglianza:</p> <p>a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca, in tutto o in parte, i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 21, secondo comma, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto Articolo 13, comma secondo, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 13, comma secondo, lett. b), i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 23, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di</p>



<p>Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;</p> <p>b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo, potendo anche formulare indicazioni al Consiglio di Gestione;</p> <p>c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;</p> <p>d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;</p> <p>e) con riferimento alla propria funzione di controllo, esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;</p> <p>g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;</p> <p>h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;</p> <p>i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;</p> <p>l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>m) su proposta del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti</p>	<p>Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;</p> <p>b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo, potendo anche formulare indicazioni al Consiglio di Gestione;</p> <p>c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;</p> <p>d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;</p> <p>e) con riferimento alla propria funzione di controllo, esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;</p> <p>g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;</p> <p>h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;</p> <p>i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;</p> <p>l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>m) su proposta del Consiglio di Gestione, al quale può formulare indirizzi preventivi, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di</p>
---	---



<p>di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:</p> <p>(i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;</p> <p>(ii) modifiche statutarie, potendo all'uopo formulare specifiche indicazioni al Consiglio di Gestione;</p> <p>(iii) operazioni previste dall'Articolo 27, secondo comma, lett. b);</p> <p>(iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;</p> <p>(v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>(vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;</p> <p>(vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;</p> <p>n) esprime con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'Articolo 27, comma secondo, lett. b), del presente Statuto;</p> <p>o) determina, tenuto anche conto delle proposte del</p>	<p>operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:</p> <p>(i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;</p> <p>(ii) modifiche statutarie, potendo all'uopo formulare specifiche indicazioni al Consiglio di Gestione;</p> <p>(iii) operazioni previste dall'Articolo 27, secondo comma, lett. b);</p> <p>(iv) <u>(iii)</u> acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;</p> <p>(v) <u>(iv)</u> acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>(vi) <u>(v)</u> acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;</p> <p>(vii) <u>(vi)</u> stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;</p> <p>n) esprime con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'Articolo 27, comma secondo, lett. b), del presente Statuto;</p> <p>on) determina, tenuto anche conto delle proposte del</p>
---	---



<p>Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;</p> <p>p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;</p> <p>q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo Interno, i Responsabili delle funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit);</p> <p>r) approva e verifica periodicamente l'assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e i sistemi contabili e di rendicontazione della Società, determinati dal Consiglio di Gestione;</p> <p>s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;</p> <p>t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p> <p>u) delibera, su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell' Articolo 39 comma secondo, lett. h), in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti; supervisiona il processo di informazione al pubblico e il processo di comunicazione della Società; assicura, per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle</p>	<p>Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;</p> <p>po) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;</p> <p>qo) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed adeguatezza del sistema dei controlli interni con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e revoca, su proposta del Comitato Rischi e sentito il Comitato per il Controllo Interno, i Responsabili delle funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit);</p> <p>ro) approva e verifica periodicamente l'assetto di governo societario, organizzativo, amministrativo e i sistemi contabili e di rendicontazione della Società, determinati dal Consiglio di Gestione;</p> <p>so) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;</p> <p>to) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p> <p>uo) delibera, su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell' Articolo 39 comma secondo, lett. h), in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti; supervisiona il processo di informazione al pubblico e il processo di comunicazione della Società; assicura, per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, un efficace confronto dialettico con la</p>
--	--



<p>principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.</p> <p>v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;</p> <p>z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p>	<p>principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.</p> <p>vu) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;</p> <p>zv) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p>
<p>38.2.- Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;</p> <p>c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.</p>	<p>38.2.- Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:</p> <p>a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;</p> <p>c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.</p>
<p>38.3.- Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 151-bis, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.</p>	<p>38.3.- Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 151-bis, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.</p>
<p>ARTICOLO 39</p>	<p>ARTICOLO 39</p>
<p>39.1.- Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, presiede e coordina le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti se nominati, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p>39.1.- Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, presiede e coordina le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti se nominati, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.</p>



39.2.- Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) intrattiene, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione ed, in particolare, con il suo Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, secondo quanto previsto da apposito regolamento; riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; richiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- b) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- c) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- e) convoca e presiede il Comitato Nomine;
- f) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;
- g) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- h) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente Vicario, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Le proposte ed i progetti saranno elaborati consultando il Presidente del Consiglio di Gestione e tenendo anche conto delle sue indicazioni. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai

39.2.- Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:

- a) intrattiene, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione ed, in particolare, con il suo Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, secondo quanto previsto da apposito regolamento; riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; richiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- b) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- c) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- e) convoca e presiede il Comitato Nomine;
- f) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;
- g) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;
- h) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente Vicario, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Le proposte ed i progetti saranno elaborati consultando il Presidente del Consiglio di Gestione e tenendo anche conto delle sue indicazioni. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai



<p>sensi dell'Articolo 44, comma terzo, ad uno specifico fondo che sarà utilizzato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà altresì un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 44, comma terzo, ad uno specifico fondo a disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione, il quale lo utilizzerà per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati;</p> <p>i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p>	<p>sensi dell'Articolo 44, comma terzo, ad uno specifico fondo che sarà utilizzato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà altresì un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 44, comma terzo, ad uno specifico fondo a disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione, il quale lo utilizzerà per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati;</p> <p>i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.</p>
<p>39.3.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato o, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.</p>	<p>39.3.- In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato o, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.</p>
<p>ARTICOLO 40</p>	<p>ARTICOLO 40</p>
<p>40.1.- Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.</p>	<p>40.1.- Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, e di massima una volta all'anno nella città di Milano.</p>
<p>40.2.- Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.</p>	<p>40.2.- Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.</p>
<p>40.3.- L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.</p>	<p>40.3.- L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.</p>
<p>40.4.- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p>	<p>40.4.- Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.</p>
<p>40.5.- Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.</p>	<p>40.5.- Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.</p>
<p>40.6.- Il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri per le proposte di modifica dello statuto sociale, per le deliberazioni</p>	<p>40.6.- Il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri per le proposte di modifica dello statuto sociale, per le deliberazioni</p>



riguardanti le proposte di cui all'Articolo 27, secondo comma, lett. b.	riguardanti le proposte di cui all'Articolo 27, secondo comma, lett. b.
40.7.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia.	40.7.- I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia.
40.8.- E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 25, ultimo comma, del presente Statuto.	40.8.- E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 25, ultimo comma, del presente Statuto.
40.9.- Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.	40.9.- Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.
ARTICOLO 41	ARTICOLO 41
41.1.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.	41.1.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.
41.2.- Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 36, settimo comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art.19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.	41.2.- Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 36, settimo comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art.19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.
41.3.- La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del Consiglio di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.	41.3.- La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del Consiglio di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.
41.4.- Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.	41.4.- Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.
41.5.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione degli esponenti societari e del personale più rilevante composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.	41.5.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione degli esponenti societari e del personale più rilevante composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.
41.6.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto da 3 (tre) a 5 (cinque)	41.6.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto da 3 (tre) a 5 (cinque)



<p>Consiglieri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p>	<p>Consiglieri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.</p>
<p>41.7.- Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro, individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p>41.7.- Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro, individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.</p>
<p>41.8.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri, determinandone i poteri ed il regolamento di funzionamento.</p>	<p>41.8.- Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) consiglieri, determinandone i poteri ed il regolamento di funzionamento.</p>
<p>TITOLO IX</p>	<p>TITOLO IX</p>
<p>DIREZIONE GENERALE</p>	<p>DIREZIONE GENERALE</p>
<p>ARTICOLO 42</p>	<p>ARTICOLO 42</p>
<p>42.1.- La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione, il quale ne determina le attribuzioni.</p>	<p>42.1.- <u>La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale, se nominato, e da altri componenti all'uopo nominati dal Consiglio di Gestione; tra i componenti la Direzione Generale viene altresì designato il membro al quale – in assenza o per impedimento del Consigliere Delegato e, ove nominato, del Direttore Generale – è attribuita la funzione vicaria, con pienezza di facoltà e poteri.</u> La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione, il quale ne determina le attribuzioni.</p>
<p>42.2.- Il Consiglio di Gestione potrà attribuire ad uno dei Vice Direttori Generali funzioni vicarie.</p>	<p>42.2.- Il Consiglio di Gestione potrà attribuire ad uno dei Vice Direttori Generali funzioni vicarie.</p>
<p>42.3.- I membri della Direzione Generale sono nominati con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Gestione.</p>	<p>42.23.- I membri della Direzione Generale sono nominati con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio di Gestione.</p>
<p>42.4.- Il Direttore Generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è il capo della struttura operativa; b) è il capo del personale; c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato; d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi; e) ove non già consigliere di gestione, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione; f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo. 	<p>42.34.- Il Direttore Generale, <u>ove nominato</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è il capo della struttura operativa; b) è il capo del personale; c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato; d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi; e) ove non già consigliere di gestione, assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione; f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo
<p>TITOLO X</p>	<p>TITOLO X</p>



COLLEGIO DEI PROBIVIRI	COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 43	ARTICOLO 43
<p>43.1.- Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.</p>	<p>43.1.- Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.</p>
<p>43.2.- Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età. Qualora, per effetto di sostituzioni, il numero dei supplenti residui si riduca a uno, l'Assemblea provvede a eleggere il Proboviro necessario per reintegrare il numero complessivo.</p>	<p>43.2.- Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età. Qualora, per effetto di sostituzioni, il numero dei supplenti residui si riduca a uno, l'Assemblea provvede a eleggere il Proboviro necessario per reintegrare il numero complessivo.</p>
<p>43.3.- L'elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri da eleggere. La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza, corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti. Ogni avente diritto di voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere. I candidati sono disposti in una unica graduatoria decrescente in base al numero di voti</p>	<p>43.3.- L'elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri da eleggere. La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza, corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione. Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti. Ogni avente diritto di voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere. I candidati sono disposti in una unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti. Risultano</p>



<p>ottenuti. Risultano eletti Proviviri effettivi i primi tre candidati votati e Proviviri supplenti i successivi due candidati votati. In caso di parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.</p>	<p>eletti Proviviri effettivi i primi tre candidati votati e Proviviri supplenti i successivi due candidati votati. In caso di parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.</p>
<p>43.4.- Il Collegio dei Proviviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.</p>	<p>43.4.- Il Collegio dei Proviviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.</p>
<p>43.5.- Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Proviviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.</p>	<p>43.5.- Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Proviviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.</p>
<p>43.6.- Il Collegio dei Proviviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.</p>	<p>43.6.- Il Collegio dei Proviviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.</p>
<p>43.7.- Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Proviviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.</p>	<p>43.7.- Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale, <i>ove nominato</i>, o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Proviviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.</p>
<p>43.8.- Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Proviviri è eletto presso la sede legale della Società.</p>	<p>43.8.- Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Proviviri è eletto presso la sede legale della Società.</p>
<p>TITOLO XI</p>	<p>TITOLO XI</p>
<p>BILANCIO, UTILI E RISERVE</p>	<p>BILANCIO, UTILI E RISERVE</p>
<p>ARTICOLO 44</p>	<p>ARTICOLO 44</p>
<p>44.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p>44.1.- L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p>
<p>44.2.- Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.</p>	<p>44.2.- Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.</p>
<p>44.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le</p>	<p><u>44.3.- Fermo quanto stabilito al successivo Articolo 44.5 e nei limiti degli utili distribuibili, l'Assemblea chiamata a deliberare in materia di distribuzione degli utili destinerà ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici un importo pari al due per cento della parte distribuibile dell'utile netto risultante dal bilancio dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o</u></p>



<p>eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, può essere destinato dall'Assemblea per una quota non superiore all'1,5% della parte distribuibile ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, alle quali il Consiglio di Gestione previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso dà esecuzione nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo.</p>	<p><u><i>L'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza. In ogni caso detto importo non potrà essere superiore a Euro dodici milioni.</i></u> <i>44.3.- L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, può essere destinato dall'Assemblea per una quota non superiore all'1,5% della parte distribuibile ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, alle quali il Consiglio di Gestione previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso dà esecuzione nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo</i> <u><i>44.4.- Il Consiglio di Gestione, previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso, dà esecuzione alla delibera assembleare di cui al precedente Articolo 44.3 nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo anche per il tramite di fondazioni istituite dalla Società o alle quali quest'ultima aderisca.</i></u></p>
	<p><u><i>44.5.- La destinazione dell'importo determinato ai sensi dell'Articolo 44.3 non avrà luogo qualora tale destinazione possa in qualsiasi modo pregiudicare il pieno e incondizionato rispetto dei requisiti patrimoniali tempo per tempo richiesti alla Società dalle competenti Autorità di vigilanza.</i></u></p>
<p>44.4.- Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.</p>	<p>44.46.- Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.</p>
<p>44.5.- Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.</p>	<p>44.57.- Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.</p>
<p>44.6- Il Consiglio di Gestione, in accordo con il Consiglio di Sorveglianza, può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p>	<p>44.6.8- Il Consiglio di Gestione, in accordo con il Consiglio di Sorveglianza, può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.</p>
<p>TITOLO XII</p>	<p>TITOLO XII</p>
<p>SCIoglimento e MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ</p>	<p>SCIoglimento e MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ</p>



ARTICOLO 45	ARTICOLO 45
<p>45.1- Nel caso di deliberazione assembleare concernente lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.</p>	<p>45.1- Nel caso di deliberazione assembleare concernente lo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.</p>
<p>45.2- L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.</p>	<p>45.2- L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.</p>
<p>***</p>	<p>***</p>
NORME TRANSITORIE	NORME TRANSITORIE
<p>I</p>	<p>I</p>
<p>La norma prevista dal comma 1 dell'articolo 21 del presente statuto, in punto composizione del Consiglio di Gestione, acquista efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 1 dell'articolo 21 del presente statuto è del seguente tenore:</p>	<p>La norma prevista dal comma 1 dell'articolo 21 del presente statuto, in punto composizione del Consiglio di Gestione, acquista efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 1 dell'articolo 21 del presente statuto è del seguente tenore:</p>
Articolo 21, comma 1	Articolo 21, comma 1
<p><i>Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.</i></p>	<p><i>Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.</i></p>
<p>II</p>	<p>II</p>
<p>La norma prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del presente statuto, in punto requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione, acquista efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 5 dell'articolo 21 del presente statuto è del seguente tenore:</p>	<p>La norma prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del presente statuto, in punto requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione, acquista efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 5 dell'articolo 21 del presente statuto è del seguente tenore:</p>
Articolo 21, comma 5	Articolo 21, comma 5



<p><i>Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.</i></p>	<p>Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.</p>
<p>III</p>	<p>III</p>
<p>Le norme previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 21 del presente Statuto, in punto ulteriori requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione, acquistano efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>	<p>Le norme previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 21 del presente Statuto, in punto ulteriori requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione, acquistano efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>
<p>IV</p>	<p>IV</p>
<p>La norma prevista dal comma 1 dell'articolo 36, in punto numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquista efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p> <p>Sino a tale data il testo del comma 1 dell'articolo 36 del presente statuto è del seguente tenore:</p>	<p>La norma prevista dal comma 1 dell'articolo 36, in punto numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquista efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p> <p>Sino a tale data il testo del comma 1 dell'articolo 36 del presente statuto è del seguente tenore:</p>
<p>Articolo 36, comma 1</p>	<p>Articolo 36, comma 1</p>
<p><i>Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 37, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..</i></p>	<p><i>Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 37, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..</i></p>
<p>Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 36, del presente statuto troverà anticipata</p>	<p>Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 36, del presente statuto troverà anticipata</p>



<p>applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>	<p>applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>
<p>V</p>	<p>V</p>
<p>La norma prevista dal comma 4 dell'articolo 36, del presente statuto, in punto requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquista efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 4 dell'articolo 36 del presente statuto è del seguente tenore:</p>	<p>La norma prevista dal comma 4 dell'articolo 36, del presente statuto, in punto requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquista efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 4 dell'articolo 36 del presente statuto è del seguente tenore:</p>
<p>Articolo 36, comma 4</p>	<p>Articolo 36, comma 4</p>
<p><i>I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.</i> Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 36, del presente statuto troverà anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>	<p><i>I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.</i> Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 36, del presente statuto troverà anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>
<p>VI</p>	<p>VI</p>
<p>Le norme previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 36, del presente statuto, in punto ulteriori requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquistano efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>	<p>Le norme previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 36, del presente statuto, in punto ulteriori requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquistano efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>
<p>Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, le norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 36, del presente statuto troveranno anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del</p>	<p>Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, le norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 36, del presente statuto troveranno anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del</p>



<p>Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>	<p>Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>
<p>VII</p>	<p>VII</p>
<p>Le norme previste dai commi 6, 11 e 13 dell'articolo 37, in punto modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e criteri per la nomina di tale organo, acquistano efficacia con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>	<p>Le norme previste dai commi 6, 11 e 13 dell'articolo 37, in punto modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e criteri per la nomina di tale organo, acquistano efficacia con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015.</p>
<p>VIII</p>	<p>VIII</p>
<p>La norma prevista dal comma 19 dell'articolo 37 del presente statuto, in punto sostituzione di consiglieri di sorveglianza tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, acquista efficacia con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 19 dell'articolo 37 del presente statuto è del seguente tenore:</p>	<p>La norma prevista dal comma 19 dell'articolo 37 del presente statuto, in punto sostituzione di consiglieri di sorveglianza tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, acquista efficacia con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 19 dell'articolo 37 del presente statuto è del seguente tenore:</p>
<p>Articolo 37, comma 19</p>	<p>Articolo 37, comma 19</p>
<p><i>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;</i> - <i>nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata</i> 	<p><i>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — <i>nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;</i> — <i>nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e</i>



<p><i>in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;</i></p> <p>- <i>nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</i></p>	<p><i>che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;</i></p> <p><i>nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</i></p>
<p>IX</p>	<p>IX</p>
<p>La norma prevista dal comma 6 dell'articolo 41 del presente statuto, in punto composizione del Comitato Nomine, acquista efficacia con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 6 dell'articolo 41 del presente statuto è del seguente tenore:</p>	<p>La norma prevista dal comma 6 dell'articolo 41 del presente statuto, in punto composizione del Comitato Nomine, acquista efficacia con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di trasformazione in Società per Azioni assunta dall'assemblea straordinaria del 10 ottobre 2015. Sino a tale data il testo del comma 6 dell'articolo 41 del presente statuto è del seguente tenore:</p>
<p>Articolo 41, comma 6</p>	<p>Articolo 41, comma 6</p>
<p>41.6.- <i>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario. I restanti membri del Comitato Nomine sono nominati con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.</i></p>	<p>41.6.- <i>Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario. I restanti membri del Comitato Nomine sono nominati con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti.</i></p>